SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2001, n. **417.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana . . . . . . Pag. 7

LEGGE 30 novembre 2001, n. **418.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 29 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Patricia Cristina Fernandez di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 9

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 novembre 2001.

Trasferimento della sede estrazionale della ruota di Palermo per il gioco del lotto . . . . Pag. 9

Ministero della salute

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Korzemiowska Jolanta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 10

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nizio Alina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 10

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nechifor V. Geanina Raluca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 11

DECRETO 8 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Paitamala Montero Lidia Isabel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 12

DECRETO 8 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Eres Vesna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 12

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento. Pag. 13

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pesaro Urbino . . . . Pag. 13

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli . . . . Pag. 14

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Caserta. Pag. 15

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro e Reggio di Calabria. . . . . Pag. 15

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Grosseto, Livorno e Massa . . . . Pag. 16

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Milano Pag. 17

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Perugia e Terni. Pag. 17

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Gorizia Pag. 18

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Caltanissetta, Catania e Messina . . . . Pag. 19

DECRETO 12 novembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato Dipartimento controllo qualità Parmigiano Reggiano - Società cooperativa a r.l., ad effettuare i controlli sulla D.O.P. «Parmigiano Reggiano». . . . . Pag. 19

DECRETO 12 novembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato C.S.Q.A. S.r.l., ad effettuare i controlli sulla D.O.P. «Provolone Valpadana» . . . . Pag. 20

DECRETO 12 novembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato C.S.Q.A. S.r.l., ad effettuare i controlli sulla D.O.P. «Pecorino Toscano» . . . . Pag. 21

DECRETO 12 novembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.E.Q. - Istituto nord est qualità, ad effettuare i controlli sulla D.O.P. «Prosciutto di San Daniele». Pag. 22

DECRETO 12 novembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta ad effettuare i controlli sulla D.O.P. «Prosciutto di Parma». Pag. 23

DECRETO 15 novembre 2001.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato C.S.Q.A. S.r.l., ad effettuare i controlli sulla D.O.P. «Grana Padano» Pag. 23

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, in favore dei gionalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. Eday, in liquidazione, unità di Milano. (Decreto n. 30356) . . Pag. 24

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, in favore dei poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Eday, in liquidazione, unità di Milano. (Decreto n. 30357) . . . . Pag. 25

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione della proroga complessa del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Egidio Galbani, unità di Milano - Logistica. (Decreto n. 30358). Pag. 25

DECRETO 1° ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Egidio Galbani, unità di Milano - Logistica. (Decreto n. 30359) . . . . Pag. 26

DECRETO 1° ottobre 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, area del comune di Amantea. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della variante Corea Tirrenica Inferiore, in Amantea, tra le progressive km 345+700 e 348+000. (Decreto n. 30360). . . . . Pag. 27

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. So.Fo.Me., unità di Caserta. (Decreto n. 30361) . . . . Pag. 27

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Calzaturificio Adamello, unità di Vigevano. (Decreto n. 30362). . . . . Pag. 27

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Mazzoni Pietro, unità di Avezzano, Aymavilles, Bari, Borgo San Lorenzo, Castrovillari, Diamante, Foggia, Foligno, Gorle, L'Aquila, Lecco, Livorno, Marcellinara, Novi Ligure, Nuoro, Oriago di Mira, Palmi, Parma, Piacenza, Portoferraio, Reggio di Calabria, Rende, Rogolo, Roma, San Vincenzo, San Vito dei Normanni, Sassari, Selargius, Sesto Fiorentino, Terni, Torino, Venezia e Vigano di Gaggiano. (Decreto n. 30363) . . . . Pag. 28

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Embraco Europe, unità di Riva Presso Chieri. (Decreto n. 30364) . . . . Pag. 29

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Termotecnica Abruzzese, unità di Colonnella e Monsampolo del Tronto. (Decreto n. 30365). Pag. 29

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Marioboselli Yarns, unità di Sovere. (Decreto n. 30366). . . . . Pag. 30

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. La Rinascente, unità di Villanova di Cepagatti. (Decreto n. 30367) . . . . Pag. 30

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. La.Re.C., unità di Salerno. (Decreto n. 30368) . . . . Pag. 31

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. C.I.E.T., unità di Arezzo, Ascoli Piceno, Casoria, Fermo, Firenze, Gravellona Toce, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Pisa, Pistoia, Poggio Berni, Santo Stefano Magra, Viareggio e Viterbo. (Decreto n. 30369) . . . . Pag. 31

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Min-Tec Industriale, unità di Arosio. (Decreto n. 30370). . . . . Pag. 32

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Società italiana per le condotte d'acqua, unità di Anagni, Cagliari, Pisa, Roma e Torino. (Decreto n. 30371) . . . . Pag. 32

DECRETO 29 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Apulia servizi a r.l.», in Giovinazzo . . . . Pag. 33

DECRETO 29 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoro e libertà a r.l.», in Bari . . . . Pag. 33

DECRETO 2 novembre 2001.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale presso la sede di Campobasso dell'Istituto I.N.P.S. . . . Pag. 34

DECRETO 5 novembre 2001.

Nomina di un componente della commissione CISOA di Crotone . . . . Pag. 34

DECRETO 5 novembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 34

DECRETO 5 novembre 2001.

Sostituzione di un componente effettivo e di uno supplente della commissione provinciale di conciliazione, in Benevento. Pag. 35

DECRETO 5 novembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie Pag. 35

DECRETO 6 novembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Metalccop» a r. l., in Latina . . . . Pag. 36

DECRETO 6 novembre 2001.

Nomina di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti . . . . Pag. 36

DECRETO 14 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Gabbiano» a responsabilità limitata, in Vigevano . . . . . . Pag. 36

Ministero delle attività produttive

DECRETO 31 ottobre 2001.

Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. Pag. 37

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 31 ottobre 2001.

Approvazione delle modifiche allo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a . . . . Pag. 39

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 14 novembre 2001.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli . . . . Pag. 40

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2001.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare . . . . Pag. 41

Agenzia del territorio

DECRETO 19 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di La Spezia . . . . Pag. 59

Agenzia delle dogane

DETERMINAZIONE 31 ottobre 2001.

Istituzione della sezione doganale «Aeroporto di Montichiari» . . . . Pag. 60

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

DETERMINAZIONE 7 novembre 2001.

Chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla validità delle certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità rilasciate dagli organismi accreditati dal Sincert (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; art. 8, comma 11-*quater* della legge n. 109/1994, e successive modificazioni). (Determinazione n. 21) . . . . Pag. 60

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2001, n. 417, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.» . . . . Pag. 62

Testo del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, coordinato con la legge di conversione 30 novembre 2001, n. 418, recante: «Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi». Pag. 63

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Junin (Argentina) . . . . Pag. 68

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Carlos Casares (Argentina). . . . . Pag. 68

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Hamilton (Bermuda) . . . . Pag. 69

Istituzione dell'agenzia consolare onoraria in Iquitos (Perù). . . . . Pag. 69

Rilascio di exequatur . . . . Pag. 69

Ministero della giustizia: Compenso orario spettante ai medici addetti al servizio di guardia medica negli istituti di prevenzione e pena. . . . . Pag. 69

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo . . . . Pag. 69

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 29 novembre 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 70

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lenistar» . . . . Pag. 70

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acetamol» . . . . Pag. 70

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlogi». Pag. 71

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo» . . . . Pag. 71

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oncoscint CR103» . . . . Pag. 71

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano Pag. 71

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Essen Enzimatico». . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltfast». Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Riopan». Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perio Chip». . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reduxade». . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tarka». Pag. 75

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Crisolax». Pag. 75

Comunicato di rettifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Briovitase». . . . . Pag. 75

Comunicato relativo all'art. 7 «Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione», legge 16 novembre 2001, n. 405 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria» . . . . Pag. 76

Ministero della difesa:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Villanova Monteleone Pag. 76

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Ex poligono di T.S.N.», in Bressanone . . . . Pag. 76

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agrea S.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 76

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - ARSIA» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 76

Camera di commercio, industria, artigiananto e agricoltura di Pordenone: Provvedimenti concernenti i marchi di indentificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 77

Regione Puglia: Approvazione della variante per cambio di destinazione dell'immobile denominato Masseria Tenuta Caputi . . . . Pag. 77

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 256

MINISTERO DELLA SALUTE

Dati statistici inerenti l'utilizzo di animali per fini scientifici o sperimentali, triennio 1998/2000, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

01A11885

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2001, n. **417.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 355.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100», *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «28 dicembre 2001» *sono sostituite dalle seguenti:* «27 dicembre 2001».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1700):

Presentato dal Presidente dal Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 3 ottobre 2001.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con il parere del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla XI commissione il 10, 11, 16 e 23 ottobre 2001.

Esaminato in aula il 5 novembre 2001 e approvato il 6 novembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 801):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, l'8 novembre 2001, con il parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 novembre 2001.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 13, 14 e 20 novembre 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 22 novembre 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 62.

01G0476

LEGGE 30 novembre 2001, n. **418.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2001, N. 356.

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis (Termini di pagamento dell'accisa). — 1.* All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "I termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, successivamente, a cadenza semestrale, i dati concernenti le variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi in relazione all'andamento dei prezzi internazionali».

All'articolo 9, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto,» *sono inserite le seguenti:* «fatta eccezione per l'articolo 8-*bis*,».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1701):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) e dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) il 3 ottobre 2001.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, IX, X, XIII.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 17, 18, 23, 25 ottobre 2001.

Esaminato in aula il 7, 8 novembre 2001 ed approvato il 13 novembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 840):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 15 novembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 8ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 novembre 2001.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 20 e 21 novembre 2001.

Esaminato in aula il 22 novembre 2001 ed approvato il 27 novembre 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 63.

01G0479

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Patricia Cristina Fernandez di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Patricia Cristina Fernandez, nata a Junin (Argentina) il 24 febbraio 1960, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso l'«Universidad del Salvador» il 13 giugno 1983;

Considerato che la richiedente è iscritta nel «Registro» del «Ministerio de Salud» di Buenos Aires dal 2 agosto 1988, matricola n. 13439;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 17 luglio 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Fernandez Patricia Cristina, nata a Junin (Argentina) il 24 febbraio 1960, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A12737

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2001.

Trasferimento della sede estrazionale della ruota di Palermo per il gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che stabilisce la possibilità di effettuare le estrazioni del gioco del lotto a Roma per alcune o per tutte le ruote;

Visto il primo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, che attribuisce al concessionario la possibilità di effettuare le estrazioni settimanali di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia;

Vista la nota del 22 agosto 2001 con la quale l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, ha fatto presente l'esigenza di trasferire, presso altri locali, la sede estrazionale della ruota di Palermo;

Vista la nota n. 20311 del 29 ottobre 2001, con la quale l'ispettorato compartimentale di Palermo rappresenta la disponibilità all'utilizzo dei propri locali per l'effettuazione delle estrazioni;

Rilevato che con nota n. 30-00920/01 del 13 novembre 2001 la società Lottomatica ha comunicato che, a seguito dei sopralluoghi effettuati, i locali messi a disposizione dall'ispettorato di Palermo risultano idonei allo svolgimento delle operazioni di estrazione ed ha altresì rappresentato di essere in grado di procedere alle estrazioni presso la nuova sede a far data dal 5 dicembre 2001;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

A decorrere dal 5 dicembre 2001 le operazioni di estrazione del gioco del lotto per la ruota di Palermo saranno effettuate presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Palermo, sito in via Generale De Maria n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

01A12859

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Korzemiowska Jolanta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Korzemiowska Jolanta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka rilasciato nel 1982 dall'Istituto professionale per infermieri di Oswiecim (Polonia) alla sig.ra Korzemiowska Jolanta nata a Zator (Polonia) il giorno 15 dicembre 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Korzemiowska Jolanta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12644

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nizio Alina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nizio Alina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka rilasciato nel 1987 dall'Istituto professionale per infermieri di Bilgorai (Polonia) alla sig.ra Nizio Alina nata a Szczebrzeszyn (Polonia) il giorno 24 aprile 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nizio Alina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12645

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nechifor V. Geanina Raluca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nechifor V. Geanina Raluca ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dall'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dall'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola sanitaria postliceale di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Nechifor V. Geanina Raluca nata a Movileni (Romania) il giorno 5 aprile 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nechifor V. Geanina Raluca è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12646

DECRETO 8 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Paitamala Montero Lidia Isabel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Paitamala Montero Lidia Isabel ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dall'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dall'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1978 presso l'escuela de enfermeria «D. Carrion» di Lima (Perù) dalla sig.ra Paitamala Montero Lidia Isabel nata a Cajamarca (Perù) il giorno 28 gennaio 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Paitamala Montero Lidia Isabel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12647

DECRETO 8 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Eres Vesna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Eres Vesna, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1983 presso il centro per l'istruzione «Zlatko Snajder» di Slavonski Brod (Croazia) dalla sig.ra Eres Vesna nata a Slavonski Brod (Croazia) il giorno 10 gennaio 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Eres Vesna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12648

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 15 luglio 2001 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento: grandinate del 15 luglio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)* nel territorio dei comuni di Cis, Tassullo, Tuenno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12602

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pesaro Urbino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 4 maggio 2001 al 1° giugno 2001 nella provincia di Pesaro Urbino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pesaro Urbino: grandinate del 4 maggio 2001, del 1° giugno 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12603

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 16 giugno 2001 al 27 giugno 2001 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: grandinate del 17 giugno 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Casalnoceto, Castellar Guidobono, Conzano, Fubine, Lu, Mirabello Monferrato, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Volpedo, Volpeglino.

Asti: grandinate del 17 giugno 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Portacomaro, Viarigi.

Cuneo: grandinate del 16 giugno 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel territorio del comune di Feisoglio.

Novara: grandinate del 16 giugno 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Landiona, Momo;

Torino: grandinate del 16 giugno 2001, del 27 giugno 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Chivasso, Cumiana, Montanaro, Rondissone, San Raffaele Cimena, Verolengo, Villareggia.

Vercelli:

grandinate del 16 giugno 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Cigliano, Livorno Ferraris, Saluggia;

grandinate del 16 giugno 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Livorno Ferraris, Saluggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12627

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Caserta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 5 maggio 2001 nella provincia di Caserta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Caserta: grandinate del 5 maggio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Presenzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12628

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro e Reggio di Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 14 aprile 2001 al 19 maggio 2001 nella provincia di Catanzaro;

piogge alluvionali dal 5 maggio 2001 al 26 maggio 2001 nella provincia di Catanzaro;

piogge alluvionali dall'11 maggio 2001 al 26 maggio 2001 nella provincia di Reggio di Calabria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro:

grandinate dal 14 aprile 2001 al 15 aprile 2001, dal 21 aprile 2001 al 22 aprile 2001, dal 18 maggio 2001 al 19 maggio 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Cortale, Gimigliano, Lamezia Terme, Platania, Sellia Marina;

piogge alluvionali dal 5 maggio 2001 al 26 maggio 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Badolato, Cortale, Curinga, Jacurso, Maida, San Pietro a Maida, Santa Caterina dello Ionio;

piogge alluvionali dal 5 maggio 2001 al 26 maggio 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Cortale, Girifalco, Jacurso, Maida, Martirano Lombardo, San Pietro a Maida.

Reggio di Calabria:

piogge alluvionali dall'11 maggio 2001 al 12 maggio 2001, dal 25 maggio 2001 al 26 maggio 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Bagnara Calabra, Calanna, San Roberto, Scilla;

piogge alluvionali dall'11 maggio 2001 al 12 maggio 2001, dal 25 maggio 2001 al 26 maggio 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Laganadi, Scilla;

piogge alluvionali dall'11 maggio 2001 al 12 maggio 2001, dal 25 maggio 2001 al 26 maggio 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Laganadi, San Roberto, Scilla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12632

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Grosseto, Livorno e Massa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 14 aprile 2001 al 15 aprile 2001 nella provincia di Grosseto;

gelate dal 14 aprile 2001 al 15 aprile 2001 nella provincia di Livorno;

grandinate 4 giugno 2001 nella provincia di Massa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Grosseto: gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Castiglione della

Pescaia, Cinigiano, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Pitigliano, Roccastrada, Scansano, Scarlino.

Livorno: gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Castagneto Carducci, Cecina, Marciana, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Sassetta, Suvereto.

Massa: grandinate del 4 giugno 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, nel territorio dei comuni di Carrara, Fosdinovo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12633

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Milano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 7 luglio 2001 nella provincia di Milano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Milano: tromba d'aria del 7 luglio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Arcore, Concorezzo, Usmate Velate, Vimercate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12739

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Perugia e Terni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 20 luglio 2001 nella provincia di Terni;

grandinate dal 20 luglio 2001 al 25 luglio 2001 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia: grandinate del 20 luglio 2001, del 25 luglio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Giano dell'Umbria, Gubbio.

Terni: grandinate del 20 luglio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Arrone, Montecchio, Montefranco, Narni, Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12740

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 29 luglio 2001 nella provincia di Gorizia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia: grandinate del 29 luglio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Capriva del Friuli, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12741

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Caltanissetta, Catania e Messina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 15 aprile 2001 al 23 aprile 2001 nella provincia di Caltanissetta;

gelate del 16 aprile 2001 nella provincia di Messina;

grandinate del 24 maggio 2001 nella provincia di Catania;

piogge alluvionali dal 25 maggio 2001 al 26 maggio 2001 nella provincia di Messina;

grandinate del 20 giugno 2001 nella provincia di Messina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Caltanissetta: gelate dal 15 aprile 2001 al 23 aprile 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Butera, Caltanissetta, Delia, Gela, Mazzarino, Riesi, Serradifalco.

Catania: grandinate del 24 maggio 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Adrano, Biancavilla.

Messina:

gelate del 16 aprile 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cesarò, Francavilla di Sicilia, Malvagna, Moio Alcantara, Roccella Valdemone;

piogge alluvionali del 25 maggio 2001, del 26 maggio 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Castell'Umberto, Sinagra;

grandinate del 20 giugno 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Basicò, Caronia, Ficarra, Floresta, Mistretta, Montagnareale, Montalbano Elicona, Patti, Reitano, Sant'Angelo di Brolo, Santa Domenica Vittoria, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Tripi, Tusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12634

DECRETO 12 novembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato Dipartimento controllo qualità Parmigiano Reggiano - Società cooperativa a r.l., ad effettuare i controlli sulla D.O.P. «Parmigiano Reggiano».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «Dipartimento controllo qualità Parmigiano Reggiano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio-Emilia, via Fratelli Cervi, 39, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 12 novembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 13 ottobre 1998 per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, con nota del 2 ottobre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione del Dipartimento di controllo qualità Parmigiano Reggiano - Società cooperativa a r.l. di Reggio-Emilia, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo per l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Dipartimento controllo qualità Parmigiano Reggiano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio-Emilia, via Fratelli Cervi, 39, con decreto 13 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 novembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 13 ottobre 1998.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12688

DECRETO 12 novembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato C.S.Q.A. S.r.l., ad effettuare i controlli sulla D.O.P. «Provolone Valpadana».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A.- S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via Gaetano, 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 18 novembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 10 novembre 1998 per la deno-

minazione di origine protetta «Provolone Valpadana» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio per la tutela del provolone, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, con decreto 10 ottobre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 novembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 novembre 1998.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12689

DECRETO 12 novembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato C.S.Q.A. S.r.l., ad effettuare i controlli sulla D.O.P. «Pecorino Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 novembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 19 novembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Pecorino Toscano, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 10 novembre 1998 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 10 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 novembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 novembre 1998.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12746

DECRETO 12 novembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.E.Q. - Istituto nord est qualità, ad effettuare i controlli sulla D.O.P. «Prosciutto di San Daniele».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - I.N.E.Q.», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale, 33/35, e stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 12 novembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera *carni trasformate* sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate, e tra queste i prosciutti, a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 13 ottobre 1998 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio del Prosciutto di San Daniele con nota del 24 ottobre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione dell'Istituto nord est qualità - I.N.E.Q. di San Daniele del Friuli (Udine) quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto nord est qualità - I.N.E.Q.», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 13 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 novembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 13 ottobre 1998.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12747

DECRETO 12 novembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta ad effettuare i controlli sulla D.O.P. «Prosciutto di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma, 82/C, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 12 novembre 1998, giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera *carni trasformate* sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate, e tra queste i prosciutti, a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 13 ottobre 1998 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il consorzio del prosciutto di Parma, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma, 82/C, con decreto 13 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 novembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 13 ottobre 1998.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12693

DECRETO 15 novembre 2001.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato C.S.Q.A. S.r.l., ad effettuare i controlli sulla D.O.P. «Grana Padano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 19 luglio 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. S.r.l.», con decreto del 7 agosto 1998, è stata prorogata di novanta giorni a far data dal 20 agosto 2001;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei

controlli predisposto per la D.O.P. «Grana Padano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 17 luglio 2001, prot. n. 63247;

Considerato che il consorzio di tutela del formaggio Grana padano non ha ancora sciolto la riserva concernente la designazione dell'organismo di controllo C.S.Q.A. di cui alle premesse del decreto 19 luglio 2001 sopra richiamato;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la D.O.P. «Grana Padano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 agosto 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 7 agosto 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 19 luglio 2001, è ulteriormente prorogata di sessanta giorni a far data dal 20 novembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 7 agosto 1998.

Roma, 15 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12694

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, in favore dei gionalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. Eday, in liquidazione, unità di Milano. (Decreto n. 30356).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Eday in liquidazione;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 1° ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei gionalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Eday, in liquidazione, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 8 unità lavorative in CIGS per il periodo dal 10 luglio 2001 al 9 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12675

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, in favore dei poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Eday, in liquidazione, unità di Milano. (Decreto n. 30357).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Eday in liquidazione;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 1° ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Eday, in liquidazione, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 3 unità lavorative in CIGS per il periodo dal 10 luglio 2001 al 9 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12676

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione della proroga complessa del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Egidio Galbani, unità di Milano - Logistica. (Decreto n. 30358).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° ottobre 1997-30 settembre 1999;

Vista l'istanza contenente la proroga del predetto programma di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000, della ditta S.p.a. Egidio Galbani;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 7 giugno 2001;

Ritenuto di approvare la proroga complessa del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000, della ditta S.p.a. Egidio Galbani, sede in Milano, unità di Milano - Logistica.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12677

DECRETO 1° ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Egidio Galbani, unità di Milano - Logistica. (Decreto n. 30359).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Egidio Galbani, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 5 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 1°ottobre 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 7 giugno 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Egidio Galbani, sede in Milano, unità di Milano - Logistica, per un massimo di 97 unità lavorative per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 marzo 2000.

Istanza azindale presentata il 25 novembre 1999 con decorrenza 1° ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000, unità di Milano - Logistica, per un massimo di 91 unità lavorative; istanza aziendale presentata il 25 maggio 2000 con decorrenza 1° aprile 2000.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubbicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquiennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12678

DECRETO 1° ottobre 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, area del comune di Amantea. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della variante Corea Tirrenica Inferiore, in Amantea, tra le progressive km 345+700 e 348+000. (Decreto n. 30360).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986 n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 23 febbraio 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Amantea (Cosenza);

imprese impegnate nei lavori di costruzione della variante Corea Tirrenica Inferiore in Amantea tra le progressive km 345+700 e 348+000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12663

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. So.Fo.Me., unità di Caserta. (Decreto n. 30361).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002, dalla ditta S.p.a. So.Fo.Me.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002, della ditta S.p.a. So.Fo.Me., con sede in Napoli e unità di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12660

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Calzaturificio Adamello, unità di Vigevano. (Decreto n. 30362).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 27 agosto 2001 al 26 agosto 2002, dalla ditta S.p.a. Calzaturificio Adamello;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 agosto 2001 al 26 agosto 2002, della ditta S.p.a. Calzaturificio Adamello, con sede in Vigevano (Pavia), unità di Vigevano (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12661

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Mazzoni Pietro, unità di Avezzano, Aymavilles, Bari, Borgo San Lorenzo, Castrovillari, Diamante, Foggia, Foligno, Gorle, L'Aquila, Lecco, Livorno, Marcellinara, Novi Ligure, Nuoro, Oriago di Mira, Palmi, Parma, Piacenza, Portoferraio, Reggio di Calabria, Rende, Rogolo, Roma, San Vincenzo, San Vito dei Normanni, Sassari, Selargius, Sesto Fiorentino, Terni, Torino, Venezia e Vigano di Gaggiano. (Decreto n. 30363).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 dicembre 2000 al 2 dicembre 2001, dalla ditta S.p.a. Mazzoni Pietro;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 dicembre 2000 al 2 dicembre 2001, della ditta S.p.a. Mazzoni Pietro, con sede in Milano, unità di Avezzano (L'Aquila), Aymavilles (Aosta), Bari, Borgo San Lorenzo (Firenze), Castrovillari (Cosenza), Diamante (Cosenza), Foggia, Foligno (Perugia), Gorle (Bergamo), L'Aquila, Lecco, Livorno, Marcellinara (Catanzaro), Novi Ligure (Alessandria), Nuoro, Oriago di Mira (Venezia), Palmi (Reggio Calabria), Parma, Piacenza, Portoferraio (Livorno), Reggio di Calabria, Rende (Cosenza), Rogolo (Sondrio), Roma, San Vincenzo (Livorno), San Vito dei Normanni (Brindisi), Sassari, Selargius (Cagliari), Sesto Fiorentino (Firenze), Terni, Torino, Venezia e Vigano di Gaggiano (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12662

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Embraco Europe, unità di Riva Presso Chieri. (Decreto n. 30364).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 aprile 2001 al 29 aprile 2002, dalla ditta S.r.l. Embraco Europe;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 30 aprile 2001 al 29 aprile 2002, della ditta S.r.l. Embraco Europe, sede in Torino, unità di Riva Presso Chieri (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12651

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Termotecnica Abruzzese, unità di Colonnella e Monsampolo del Tronto. (Decreto n. 30365).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 giugno 2003, dalla ditta S.r.l. Termotecnica Abruzzese;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 giugno 2001 al 18 giugno 2003, della ditta S.r.l. Termotecnica Abruzzese, sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo), Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12652

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Marioboselli Yarns, unità di Sovere. (Decreto n. 30366).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 agosto 2001 al 19 agosto 2002, dalla ditta Marioboselli Yarns S.p.a.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 20 agosto 2001 al 19 agosto 2002, della ditta S.p.a. Marioboselli Yarns, sede in Milano, unità di Sovere (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12818

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. La Rinascente, unità di Villanova di Cepagatti. (Decreto n. 30367).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 maggio 2001 al 9 maggio 2002, dalla ditta S.p.a. La Rinascente;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 5 settembre 2001;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 maggio 2001 al 9 maggio 2002, della ditta S.p.a. La Rinascente, sede in Rozzano (Milano), unità di Villanova di Cepagatti (Pescara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12817

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. La.Re.C., unità di Salerno. (Decreto n. 30368).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 maggio 2001 al 14 maggio 2002, dalla ditta S.r.l. La.Re.C.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 maggio 2001 al 14 maggio 2002, della ditta S.r.l. La.Re.C., sede in Salerno, unità di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12816

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. C.I.E.T., unità di Arezzo, Ascoli Piceno, Casoria, Fermo, Firenze, Gravellona Toce, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Pisa, Pistoia, Poggio Berni, Santo Stefano Magra, Viareggio e Viterbo. (Decreto n. 30369).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 ottobre 2000 al 29 ottobre 2001, dalla ditta S.p.a. C.I.E.T.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 30 ottobre 2000 al 29 ottobre 2001, della ditta S.p.a. C.I.E.T., sede in Pratantico (Arezzo) unità di: Arezzo, Ascoli Piceno, Casoria (Napoli), Fermo (Ascoli Piceno), Firenze, Gravellona Toce (Verbano Cusio Ossola), Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Pisa, Pistoia, Poggio Berni (Rimini), Santo Stefano Magra (La Spezia), Viareggio (Lucca), Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12815

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Min-Tec Industriale, unità di Arosio. (Decreto n. 30370).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 settembre 2000 al 10 settembre 2001, dalla ditta S.r.l. Min-Tec Industriale ;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo con la quale la società chiede, anche, di cambiare la causale d'intervento da ristrutturazione a crisi aziendale;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo e altresì elementi che comprovano la presenza di un programma di crisi aziendale;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 settembre 2000 al 10 settembre 2001, dalla ditta S.r.l. Min-Tec Industriale, sede in Milano, unità di Arosio (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12809

DECRETO 1° ottobre 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Società italiana per le condotte d'acqua, unità di Anagni, Cagliari, Pisa, Roma e Torino. (Decreto n. 30371).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 agosto 1999 al 29 agosto 2000, dalla ditta S.p.a. Società italiana per condotte d'acqua;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 31 luglio 2001;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 30 agosto 1999 al 29 agosto 2000, della ditta S.p.a. Società italiana per condotte d'acqua, sede in Roma, unità di Anagni (Frosinone), Cagliari, Pisa, Roma e Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12810

DECRETO 29 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Apulia servizi a r.l.», in Giovinazzo.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 febbraio 2001, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Apulia servizi a r.l.» posizione n. 8047, con sede in Giovinazzo, costituita per rogito notaio dott. Francesco Stellacci in data 3 giugno 1996, repertorio n. 10317, registro imprese n. 294528/96, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 29 ottobre 2001

Il dirigente provinciale: BALDI

01A12629

DECRETO 29 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoro e libertà a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 marzo 2001, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Lavoro e libertà a r.l.» posizione n. 5279/206428, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Michele Costantini in data 24 luglio 1984, repertorio n. 176393, registro imprese n. 16239, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 29 ottobre 2001

Il dirigente provinciale: BALDI

01A12630

DECRETO 2 novembre 2001.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale presso la sede di Campobasso dell'Istituto I.N.P.S.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1970;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 8 del 2 settembre 1998, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede di Campobasso dell'Istituto I.N.P.S.;

Vista la nota del 31 luglio 2001 con la quale la Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Campobasso ha designato il sig. Giuseppe Colantuoni, nato a Venticano (Avellino) il 13 novembre 1958 e residente a Campobasso alla via Zurlo n. 3, in sostituzione del componente dott. Antonio Russano;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Colantuoni, nato a Venticano (Avellino) il 13 novembre 1958 e residente a Campobasso alla via Zurlo n. 3, è nominato componente del Comitato provinciale presso la sede di Campobasso dell'Istituto I.N.P.S. — in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura — in sostituzione del componente dott. Antonio Russano.

Il presente decreto sarà pubblicato secondo le forme di legge.

Campobasso, 2 novembre 2001

Il direttore provinciale: MARTONE

01A12650

DECRETO 5 novembre 2001.

Nomina di un componente della commissione CISOA di Crotone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CROTONE

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 17 novembre 1997 con cui veniva istituita anche la direzione provinciale del lavoro di Crotone;

Vista la legge n. 457 dell'8 agosto 1972, art. 14, che ha previsto la costituzione della commissione CISOA;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687, recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del suddetto Ministero e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto n. 18 del direttore provinciale del lavoro di Crotone con cui veniva nominato il sig. Carmine Drammis in rappresentanza della Unione generale coltivatori, componente della commissione CISOA;

Vista la nota n. 17/01 della UGC di Crotone con il quale viene sostituito il nominativo di Drammis Carmine con il nominativo Pignataro Salvatore a componente della commissione CISOA in rappresentanza della Unione generale coltivatori;

Decreta:

Il sig. Salvatore Pignataro, nato a Crotone il 17 gennaio 1971, residente a San Mauro Marchesato in via Nuova, 1, è nominato componente della commissione CISOA di Crotone.

Crotone, 5 novembre 2001

Il direttore provinciale: RANDAZZO

01A12733

DECRETO 5 novembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative agricole appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative agricole sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Copror - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Olevano sul Tusciano, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 28 novembre 1983, rep. 4622, registro società n. 986/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3584;

2) società cooperativa «Cora - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Valentino Torio, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 8 marzo 1989, rep. 22473, registro società n. 573/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4843;

3) società cooperativa «Le Palme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torraca, costituita per rogito notar Luigi Mauro in data 9 maggio 1977, repertorio n. 1227, registro società n. 629, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 2402.

Salerno, 5 novembre 2001

Il direttore provinciale: CAPUANO

01A12620

DECRETO 5 novembre 2001.

Sostituzione di un componente effettivo e di uno supplente della commissione provinciale di conciliazione, in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 294 del 3 gennaio 1974 e successive modifiche con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione, con sede in Benevento;

Viste le dimissioni del sig. Alvino Bruno quale componente effettivo della predetta commissione, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota della Confcommercio di Benevento del 30 ottobre 2001, con la quale si comunica la sostituzione dei componenti effettivo e supplente nella predetta commissione, rispettivamente con De Blasio Filippo e Nuzzo Alfonso;

Ritenuto di dover procedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

Il sig. Filippo De Blasio, è nominato in rappresentanza dei lavoratori, componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione, con sede in Benevento.

Il sig. Alfonso Nuzzo, è nominato, altresì, componente supplente della predetta commissione, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 5 novembre 2001

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

01A12669

DECRETO 5 novembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che, le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Azzurra 83 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 9 dicembre 1983, repertorio n. 9941, registro società n. 5/84, tribunale di Salerno, BUSC n. 3591;

2) società cooperativa edilizia «Esperanza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 31 gennaio 1979, repertorio n. 5739 - registro società n. 148/79, tribunale di Salerno, BUSC n. 2470;

3) società cooperativa edilizia «Edil avanti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maiori, costituita per rogito notar Vincenzo Sessa in data 2 giugno 1976, repertorio n. 10692, registro società n. 409/77, tribunale di Salerno, BUSC n. 2248;

4) società cooperativa edilizia «Santa Rita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Egidio Montalbino, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 10 marzo 1982, repertorio n. 1941, registro società n. 341/82, tribunale di Salerno, BUSC n. 3258;

5) società cooperativa edilizia «Cava 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 8 settembre 1978, repertorio n. 5345 - registro società n. 441/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2371.

Salerno, 5 novembre 2001

Il direttore provinciale: CAPUANO

01A12618

DECRETO 6 novembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Metalccop» a r. l., in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Considerato che nel verbale ispettivo del 6 novembre 2000 è stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Femiano Alvaro;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 23 maggio 2001;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Femiano Alvaro;

Decreta

di nominare la dott.ssa Fausta Zagni, residente in Latina, via Bramante n. 15, con studio professionale sito presso la propria abitazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Metalccop» a r.l. avente sede in Latina, costituita in data 18 ottobre 1977, rogito notaio Pietro Pierantoni di Latina, repertorio n. 23666, BUSC n. 1551/154437.

Latina, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

01A12536

DECRETO 6 novembre 2001.

Nomina di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo alla istituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti;

Visto il decreto n. 13/1998 dell'8 luglio 1998, del direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rieti relativo alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti;

Vista la nota del 30 agosto 2000, con la quale il Comitato provinciale I.N.P.S. comunicava la decadenza del sig. Marcelletti Primo dall'incarico di rappresentante della Federazione provinciale coltivatori diretti Rieti in seno al medesimo comitato, non essendo state ritenute valide le giustificazioni dallo stesso prodotte;

Vista la nota prot. n. 04578 del 13 novembre 2000, con la quale la D.P.L. di Rieti invitava la Federazione provinciale coltivatori diretti Rieti a designare un proprio rappresentante in sostituzione del sig. Marcelletti;

Viste le note prot. n. 1286 del 29 novembre 2000, e prot. n. 1291 del 18 ottobre 2001, con le quali la Federazione provinciale coltivatori diretti Rieti confermava il sig. Marcelletti Primo quale proprio rappresentante in seno al suddetto comitato;

Conferma

il sig. Marcelletti Primo quale componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti, in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

Rieti, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: SALTARELLI

01A12631

DECRETO 14 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Gabbiano» a responsabilità limitata, in Vigevano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente alle società cooperative edilizie senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Esaminato il verbale 23 giugno 2001 dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Il Gabbiano» a responsabilità limitata, con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Pandolfi Angelo in data 23 giugno 1988, repertorio n. 160875/12529, registro società n. 6201 tribunale di Vigevano, BUSC n. 1484/235316, è sciolta senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma, seconda parte come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 14 novembre 2001

Il direttore provinciale: MENEGATTI

01A12621

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 31 ottobre 2001.

Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti», a norma dell' art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 496, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante «Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore»;

Visto l'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», che detta norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti;

Considerato che sono state acquisite nel corso degli incontri di lavoro tenutisi presso l'Amministrazione le osservazioni di tutti i soggetti interessati sul documento con il quale l'Amministrazione ha dedicato le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti nonché quelle formulate dal coordinamento interregionale e dall'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani, pervenute rispettivamente in data 8 giugno 2001 e 13 giugno 2001;

Vista l'intesa con la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita nel corso della riunione del 27 settembre 2001, nella quale l'Unione province italiane - UPI, ha raccomandato che nelle attività di programmazione regionale della rete di distribuzione dei carburanti siano adeguatamente coinvolte le province;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il Piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti contenente le linee guida di cui al documento allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 31 ottobre 2001

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI

Obiettivo.

Promuovere l'ammodernamento della rete per migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza.

Azioni.

Migliorare l'attuale conoscenza del sistema distributivo attraverso la creazione di banche dati regionali che utilizzino modalità di rilevamento omogenee.

Razionalizzare l'offerta attraverso la riduzione del numero di impianti e conseguente aumento dell'erogato medio. Priorità: favorire la chiusura degli impianti incompatibili, non adeguabili con il loro eventuale riposizionamento o delocalizzazione.

Definizione delle incompatibilità.

Sono state individuate le seguenti fattispecie di incompatibilità:

Centri abitati:

a) impianti situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;

b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

Fuori dal centri abitati:

c) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

d) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

e) impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

f) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti (sempreché in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali (corsi d'acqua ecc.).

Le fattispecie di cui alle lettere *b)*, *e)* ed *f)* possono, tenendo conto delle esigenze del servizio e della necessità di certezza da parte degli operatori, essere oggetto di specifiche deroghe in sede di programmazione regionale in considerazione delle diverse realtà territoriali e di eventuali situazioni sopravvenute che hanno determinato l'incompatibilità.

Alle fattispecie selezionate le regioni potranno, previa consultazione congiunta degli operatori e delle associazioni di categoria ex art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 32/1998, attribuire diversa priorità valutando per ciascuna di esse l'impatto sulla rete esistente.

Sulla base delle fattispecie individuate nel piano nazionale e nella conseguente programmazione regionale, i comuni effettuano le verifiche degli impianti esistenti dichiarando la decadenza dall'autorizzazione per gli impianti che ricadano nelle fattispecie sopra descritte. Tali fattispecie esauriscono le verifiche di cui all'art.1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 346/1999, fatte salve le ulteriori norme vigenti in materia. Sono in ogni caso fatte salve le verifiche già effettuate.

I titolari degli impianti che intendano sottoporre i propri impianti a modifiche soggette ad autorizzazione, come definite nella programmazione regionale, potranno procedere solo nel caso sia stata effettuata la verifica ovvero abbiano prodotto all'amministrazione comunale una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, di non ricadere in alcune delle fattispecie di incompatibilità come sopra definite.

Le regioni, allo scopo di facilitare le operazioni di chiusura degli impianti, potranno avvalersi dello strumento dell'accordo di programma da stipulare fra operatori, comuni, province, regione stessa.

Programmare per bacini d'utenza.

La programmazione regionale definisce i bacini d'utenza quali ambiti territoriali omogenei che possono coincidere con le province. In relazione a ciascun bacino possono essere conosciute le caratteristiche deficitarie o eccedentarie dell'offerta in base ad alcuni parametri quali l'erogato totale regionale, i veicoli circolanti, il numero di abitanti, il numero di punti vendita esistenti, le tipologie prevalenti di viabilità, i flussi di traffico, stagionalità della domanda per motivazioni turistiche.

Determinazione di criteri per l'installazione dei nuovi impianti.

Premesso che, da un punto di vista strettamente procedurale, si ritiene che il ricorso allo strumento dello «sportello unico» debba essere privilegiato nella procedura per il rilascio delle nuove autorizzazioni, la programmazione regionale specificherà la tipologia di nuovi impianti individuata dall'art. 2, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 383/1999, convertito con modifiche dalla legge n. 496/1999, in relazione alle esigenze di ciascun territorio. In effetti la previsione normativa, pur indicando chiaramente una tipologia di impianto arricchito dalla presenza di servizi e attività accessorie, dotato di self service post payment, volutamente lascia alla programmazione regionale le necessarie articolazioni di tale modello ipotetico. Si individueranno quindi più tipologie o meglio più standards qualitativi in grado di caratterizzare e diversificare i nuovi impianti.

Per quanto riguarda la localizzazione dei nuovi impianti l'assenza delle condizioni di incompatibilità sopra indicate deve essere preliminarmente verificata o attestata dal richiedente attraverso la perizia giurata di un tecnico abilitato.

Deve inoltre essere individuata la superficie minima dei nuovi impianti in relazione all'utenza servita, prevedendo quindi una differenziazione in funzione della localizzazione dell'impianto stesso. Risulta inoltre di grande importanza il tema delle distanze fra impianti sulle quali si ritiene di non dover fissare a livello nazionale alcuna, distanza minima obbligatoria ma dare, coerentemente, con l'indirizzo legislativo, l'indicazione che la previsione nella programmazione regionale di distanze, sia pure minime, sia comunque obbligatoria.

In sintesi, i criteri da determinare per l'installazione dei nuovi impianti risultano appartenere alle seguenti categorie:

Tipologie o standards qualitativi.

Deve preliminarmente essere individuata la tipologia di servizio «minima» che tenga conto della esigenza di garantire il servizio all'utenza nelle zone territorialmente svantaggiate. La tipologia deve essere costruita tenendo conto del bacino d'utenza e dei flussi di traffico. In ogni caso, sia pure con le necessarie articolazioni, la tipologia di riferimento potrà promuovere la vendita di tutti i tipi di carburante, la presenza di attività commerciali integrative, la presenza del servizio self-service post-pagamento. In relazione ai carburanti commercializzati non si ritiene giustificata alcuna imposizione di tetto massimo percentuale riferito ad alcuni carburanti (g.p.l. e metano). Infine, per quanto riguarda l'installazione di nuovi impianti su aree pubbliche individuate dai comuni, si ritiene debba esserne prevista l'assegnazione attraverso procedure ad evidenza pubblica (gare).

Superfici minime.

Per ciascuna tipologia deve essere fissata la superficie minima di riferimento.

Superfici edificabili.

Al fine di consentire un reale sviluppo delle attività integrative alla vendita di carburante, la programmazione regionale dovrà prevedere per gli impianti appositi ed adeguati indici di edificabilità in relazione all'area di pertinenza.

Distanze.

La programmazione regionale deve indicare le distanze minime fra impianti, misurate dall'accesso degli impianti sulla viabilità pubblica.

Non si ritiene giustificata alcuna imposizione di distanze differenziate per tipo di prodotto.

Impianti uso privato.

Fanno parte di tale tipologia tutte le attrezzature fisse e/o mobili senza limiti di capacità destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio. Pertanto ad essi si applicano le norme dettate dall'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Per tali impianti le regioni dovranno promuovere ogni utile strumento per migliorare la conoscenza della struttura di tale segmento distributivo anche al fine di una eventuale indicazione nelle programmazioni regionali di criteri e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali. I risultati del monitoraggio potranno essere utilizzati dalle società che commercializzano prodotti petroliferi al fine di verificare che i propri clienti siano muniti della specifica autorizzazione comunale.

Ammodernamento.

L'ammodernamento della rete esistente rappresenta uno degli obiettivi qualificanti del Piano nazionale.

L'ammodernamento quindi deve essere favorito con ogni possibile mezzo al fine di pervenire gradualmente al miglioramento sull'intera rete distributiva degli standards qualitativi.

A tal fine la programmazione regionale può scegliere gli strumenti che riterrà opportuni in relazione alle specificità del territorio ed a come nelle singole regioni si è sviluppata la rete distributiva.

Si indicano di seguito alcune possibili linee di sviluppo della programmazione regionale in materia:

la programmazione regionale potrà attuare l'ammodernamento della rete anche attraverso l'utilizzo del servizio self-service pre-pagamento senza limitazioni d'orario, purché sia comunque garantita adeguata sorveglianza dell'impianto, prevalentemente nelle aree territorialmente svantaggiate dalla stessa individuate;

per gli impianti situati nei centri storici deve essere valutata, per le indubbie ricadute positive dal punto di vista ambientale, la possibilità di trasformazione/integrazione degli impianti da ammodernare in colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

l'installazione del servizio self-service pre-pagamento e l'aggiunta di nuovi prodotti costituiscono modifica dell'impianto soggetta, sulla base della programmazione regionale, ad autorizzazione o a semplice comunicazione;

per il g.p.l. ed il metano per i quali non è consentito l'utilizzo del servizio self-service per motivi di sicurezza, l'ammodernamento degli impianti con tale tipo di prodotti dovrà garantire uno sviluppo adeguato, rapportato all'utenza potenziale, della rete distributiva di tali prodotti. A tal fine potranno essere indicate idonee distanze fra impianti funzionali al raggiungimento del suddetto obiettivo;

anche per gli impianti esistenti la programmazione regionale prevederà appositi ed adeguati indici di edificabilità al fine di consentire lo sviluppo delle attività commerciali integrative;

la programmazione regionale potrà favorire il processo di ammodernamento con incentivi di carattere amministrativo, economico e finanziario, a favore di tutti gli operatori del settore, nell'ambito delle esistenti o emanande normative regionali in materia di sviluppo degli investimenti.

Principi di flessibilizzazione degli orari.

La materia degli orari risulta attualmente disciplinata oltre che dall'art. 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 nonché dalla lettera *g)* dell'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Al riguardo le regioni, con i piani regionali, adottano le opportune iniziative per ottimizzare, attraverso lo strumento della flessibilità degli orari come sopra disciplinati, il servizio reso all'utenza.

Sviluppo delle attività integrative sugli impianti.

Per tale punto occorre ricordare la normativa e programmazione regionale emanata in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998 nella quale vanno sicuramente ricompresi gli esercizi commerciali da installare presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, mentre per quanto riguarda l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, le regioni, in vista della prossima emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 287/1991, predisporranno gli strumenti opportuni per adempiere alle prescrizioni dettate dalla lettera *i)* dell'art. 19 della legge n. 57/2001.

In relazione inoltre alle attività artigianali connesse all'attività di distribuzione dei carburanti (quali officine, gommisti ecc.), non soggette ad autorizzazioni amministrative, occorre che la programmazione regionale preveda possibili linee di sviluppo di tali attività.

Norme finali e transitorie.

Le regioni adottano o adeguano la propria programmazione regionale entro sei mesi dall'emanazione del Piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle presenti linee-guida.

Ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle presenti linee-guida.

Fino all'emanazione delle programmazioni regionali o dell'adeguamento delle stesse in coerenza al Piano nazionale, si applicano le disposizioni contenute nelle programmazioni regionali vigenti in quanto compatibili con la normativa statale in materia.

I comuni hanno a loro volta sei mesi di tempo decorrenti dall'emanazione o dall'adeguamento delle programmazioni regionali per effettuare le verifiche di compatibilità degli impianti esistenti rispetto alle fattispecie di incompatibilità individuate nel presente documento.

Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi (impianti uso privato) devono chiedere la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne siano già in possesso, nel termine che verrà indicato nelle programmazioni regionali e comunque entro sei mesi dall'adozione delle programmazioni regionali medesime.

01A12772

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 31 ottobre 2001.

Approvazione delle modifiche allo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, contenente norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni;

Visto lo statuto RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 12 aprile 1994 e successive modifiche;

Vista la lettera prot. n. P/0128 del 5 luglio 2001, con la quale il Presidente della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. ha chiesto l'approvazione del nuovo testo

dell'art. 5, comma 1, dello statuto sociale, deliberato dall'assemblea degli azionisti nell'adunanza del 26 giugno 2001;

Considerato che la nuova formulazione dell'art. 5, comma 1, del predetto statuto è conforme alle norme vigenti;

Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi, espresso nella seduta del 10 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il comma 1 dell'art. 5 dello statuto della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. indicato nelle premesse nel testo deliberato dall'assemblea degli azionisti, nell'adunanza del 26 giugno 2001, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il Ministro: GASPARRI

ALLEGATO

Testo del nuovo comma 1 dell'art. 5 dello statuto della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.:

«Il capitale sociale è di euro 500.000.000 ed è diviso in 100.000.000 di azioni di euro 5 cadauna».

01A12833

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 14 novembre 2001.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

1. Si sospendono i termini di prescrizione e decadenza per gli atti con formalità scadenti in data 2 novembre 2001 e 5 novembre 2001, a seguito dell'accertato mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli nei giorni 3 e 5 novembre 2001, come da nota del 5 novembre 2001, prot. 5041 dell'A.C.I., e n. prot. 53/2001, stessa data, della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di problemi tecnici del sistema informatico, non riconducibili a disfunzioni amministrative, l'ufficio del pubblico registro automobilistico non ha aperto al pubblico nei giorni 2 e 5 novembre 2001; pertanto la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli in data 5 novembre 2001, ha preso atto della chiusura per cause tecniche, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in data 5 novembre 2001 con nota prot. 53/2001.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 novembre 2001

Il direttore regionale: ABATINO

01A12702

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2001.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare.

Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, approvato con decreto interministeriale 15 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Motivazioni.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 15 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, è stato approvato il modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, delle relative istruzioni nonché delle modalità di presentazione.

In particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto dispone che la «Dichiarazione di emersione del lavoro irregolare» è presentata in via telematica, ed il successivo comma 3 dello stesso articolo dispone che la trasmissione telematica dei dati contenuti in tale dichiarazione è effettuata secondo le specifiche tecniche da approvarsi con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Nell'allegato al presente provvedimento vengono pertanto stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella «Dichiarazione di emersione del lavoro irregolare», da parte dei soggetti che provvedono direttamente all'invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001 (articoli 1, 2 e 3);

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 15 novembre 2001, concernente l'approvazione del modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, delle relative istruzioni nonché delle modalità di presentazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001 (art. 3).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2001

p. *Il direttore dell'Agenzia:* FERRARA

ALLEGATO

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
MODELLO DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI DI EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni Emersione del Lavoro Irregolare 2001 da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata.**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni di emersione del lavoro irregolare sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati anagrafici e gli altri dati del modello base;
- record di tipo "C": è il record che contiene relativi ai quadri della dichiarazione dichiarazioni di emersione del lavoro irregolare;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;

- per ogni dichiarazione di emersione del lavoro irregolare presenza, nell'ordine, di un unico record di tipo "B" e di tanti record di tipo "C" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella dichiarazione; **i record di tipo "C" relativi ad una stessa dichiarazione devono essere ordinati per il campo 'Progressivo modulo';**
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle dichiarazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (1,38 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture, **avendo cura che i dati relativi a ciascuna dichiarazione siano contenuti nella stessa fornitura.**

Nel caso in cui **la singola dichiarazione** ecceda il limite previsto, è necessario adottare le seguenti modalità operative:

2.3 La struttura dei record

I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record di tipo "C" sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare:
  - il campo "Progressivo modulo" deve riportare il dato presente nell'apposito spazio ("Mod. n.") sul modello tradizionale; pertanto, le informazioni relative a moduli diversi non devono essere riportate su record caratterizzati da progressivo modulo uguale; per i quadri nei quali sul modello cartaceo non è previsto in alto a destra l'apposito spazio ("Mod. n."), il campo "Progressivo modulo" deve assumere il valore 00000001.
- una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l'esposizione dei soli dati presenti sul modello; ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.

  Il campo-codice ha la seguente struttura:

  - primo e secondo carattere che individuano il quadro del modello di emersione del lavoro irregolare;
  - terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;
  - sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di colonna all'interno del rigo.

  L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C" non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della dichiarazione, sarà necessario predisporre un nuovo record di tipo "C". La presenza di più di un record di tipo "C" all'interno di una stessa dichiarazione può derivare da due possibili situazioni:

- i dati da registrare sono in numero tale da non poter essere interamente contenuti nella tabella del record "C"; è in tal caso necessario predisporre un nuovo record di tipo "C" con lo stesso valore del campo "Progressivo modulo";
- la dichiarazione contiene più moduli, a fronte di ciascuno dei quali deve essere predisposto un record di tipo "C"; in questo caso i record sono caratterizzati da valori del campo "Progressivo modulo" diversi.

- una terza parte, di lunghezza **11** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **8** caratteri e **3** caratteri di controllo del record.

2.4 La struttura dei dati

Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo "A", "B", "Z" e della prima parte del record di tipo "C", possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna "Controlli bloccanti" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi posizionali devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

Campi non posizionali

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C", possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Sigla formato	Descrizione	Allineamento	Esempio
AN	Campo alfanumerico	Sinistra	'STRINGA '
CB	Casella barrata Campo composto da 15 spazi e 1 numero (vale esclusivamente 0 oppure 1) N.B. Se la casella non è barrata il campo è da considerare assente)	Destra	' 1'
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale o partita IVA (11 caratteri)	= sinistra	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
DT	data (formato GGMMAAAA)	Destra	' 05051998'
PR	Provincia Campo composto da 2 caratteri indica la sigla automobilistica delle province italiane ed i valori "spazio" ed "EE" per gli esteri.	Sinistra	'STRINGA '
NU	Campo numerico positivo Campo numerico negativo	Destra destra	' 1234' ' -1234'

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C" devono essere inizializzati con spazi.

Si precisa che, come evidenziato dagli esempi sopra riportati, per tutti gli importi presenti sul modello (positivi o negativi) è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l'inserimento del simbolo "-" nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l'inserimento del simbolo "+".

2.5 Regole generali.

Il codice fiscale del contribuente, presente sulla prima facciata del frontespizio della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, è l'identificativo del soggetto per cui la dichiarazione è presentata e va riportato in duplica su ogni record che costituisce la dichiarazione stessa nel campo "Codice fiscale del contribuente".

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle dichiarazioni mod. di emersione del lavoro irregolare devono essere formalmente corretti.

Si precisa che **nella parte non posizionale del record "C"** devono essere riportati esclusivamente i dati della dichiarazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi

Gli importi contenuti nella dichiarazioni possono essere espressi in migliaia di lire od in Euro:

- se espressi in migliaia di lire, devono essere riportati, così come previsto sul modello di dichiarazione, arrotondati alle 1000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire o a quelle inferiori in caso contrario;
- se espressi in euro, devono essere riportati, così come previsto sul modello di dichiarazione, in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro per difetto se inferiore a detto limite.

Con riferimento ai campi non posizionali, nel caso in cui la lunghezza del dato da inserire dovesse eccedere i 16 caratteri disponibili, dovrà essere inserito un ulteriore elemento con un identico campo-codice e con un campo-valore il cui primo carattere dovrà essere impostato con il simbolo "+", mentre i successivi quindici potranno essere utilizzati per la continuazione del dato da inserire. Si precisa che tale situazione può verificarsi solo per alcuni campi con formato AN.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Nei casi in cui nella colonna "Controllo di rispondenza con i dati della dichiarazione" sia descritto il controllo che viene eseguito, gli utenti del servizio telematico di cui all'articolo 2 del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998, devono garantire la corrispondenza dei dati con quelli risultanti dalla dichiarazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche gli utenti possono comunque trasmettere la dichiarazione impostando ad 1 il campo "Flag conferma" presente nel record di tipo "B" relativo al modello.

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione del lavoro irregolare Record di tipo "A"

RECORD DI TIPO "A" :

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI/ VALORI AMMESSI
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "ELI01"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione usando il canale Internet 02 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni usando il canale Entratel 03 - C.A.F. dipendenti e pensionati 05 - C.A.F. imprese 09 - Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo) 10 - Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98 Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99 Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto 13 - Uffici dell'Agenzia delle Entrate
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre
Dati riservati al fornitore persona fisica					
6	Cognome del fornitore	39	24	AN	
7	Nome del fornitore	63	20	AN	
8	Sesso del fornitore	83	1	AN	Vale 'M' o 'F'
9	Data di nascita del fornitore	84	8	NU	formato GGMMAAAA
10	Comune di nascita del fornitore	92	40	AN	
11	Provincia di nascita del fornitore	132	2	AN	
12	Comune residenza del fornitore	134	40	AN	
13	Provincia di residenza del fornitore	174	2	AN	
14	Indirizzo di residenza del fornitore	176	35	AN	
15	CAP della residenza del fornitore	211	5	NU	
Dati riservati al fornitore persona non fisica					
16	Denominazione del fornitore	216	60	AN	
17	Comune della sede legale del fornitore	276	40	AN	
18	Provincia sede legale del fornitore	316	2	AN	
19	Indirizzo della sede legale del fornitore	318	35	AN	
20	CAP della sede legale del fornitore	353	5	NU	
21	Comune di domicilio fiscale del fornitore	358	40	AN	
22	Provincia domicilio fiscale del fornitore	398	2	.	

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione del lavoro irregolare Record di tipo "A"

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI/ VALORI AMMESSI
			Lunghezza	Formato	
23	Indirizzo domicilio fiscale del fornitore	400	35	AN	
24	CAP domicilio fiscale del fornitore	435	5	NU	
I seguenti campi devono essere impostati se la fornitura viene effettuata da un ufficio periferico del C.A.F.					
25	Comune domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	440	40	AN	
26	Provincia domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	480	2	AN	
27	Indirizzo domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	482	35	AN	
28	CAP domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	517	5	NU	
Dichiarazione su più invii					
29	Progressivo dell'invio telematico	522	4	NU	
30	Numero totale degli invii telematici	526	4	NU	
Spazio a disposizione dell'utente					
31	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
32	Filler	630	1068	AN	
33	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
34	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
35	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione del lavoro irregolare Record di tipo "B"

RECORD DI TIPO "B"

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI BLOCCANTI
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"	
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	AN		Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1	
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN		
5	Filler	29	25	AN		
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	54	20	AN		
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN		
8	Flag conferma	90	1	NU		
Protocollo telematico della dichiarazione da sostituire						
9	Filler	91	17	NU		
10	Filler	108	6	NU		
11	Importi espressi in migliaia di lire	114	1	NU		
12	Importi espressi in Euro	115	1	NU		
13	Filler	116	1	NU		
14	Filler	117	1	NU		
15	Filler	118	1	NU		
16	Filler	119	1	NU		
17	Filler	120	1	NU		
18	Filler	121	1	NU		
19	Filler	122	1	NU		
20	Filler	123	1	NU		
21	Filler	124	1	NU		
22	Filler	125	2	NU		
23	Filler	127	1	NU		
24	Filler	128	8	AN		
Dati del frontespizio						
25	Cognome	136	24	AN		Obbligatorio se presente il campo 26 e assente il 27. Alternativo al campo 27.
26	Nome	160	20	AN		Obbligatorio se presente il campo 25 e assente il 27. Alternativo al campo 27.
27	Denominazione	180	60	AN		Alternativo ai campi 25 e 26. Obbligatorio se assenti i campi 25 e 26.
28	Partita Iva	240	11	NU		La partita Iva deve essere formalmente corretta.
29	Filler	251	1	NU		
30	Filler	252	1	NU		
31	Filler	253	1	NU		
32	Filler	254	10	AN		
Persona fisica						La compilazione della presente sezione è alternativa alla compilazione della sezione "Altri soggetti"
33	Sesso	264	1	AN	Vale 'M' o 'F'	Dato obbligatorio.
34	Data di nascita	265	8	NU		Dato obbligatorio . Formato GGMMAAAA.
35	Comune di nascita	273	40	AN		Dato obbligatorio.

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione del lavoro irregolare — Record di tipo "B"

36	Provincia di nascita	313	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
37	Filler	315	1	NU		
38	Filler	316	8	NU		
39	Telefono - Prefisso e numero	324	12	AN		Non inserire caratteri separatori tra prefisso e numero
40	Filler	336	12	AN		
41	Codice attività	348	5	AN		
42	Comune di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del dichiarante	353	40	AN		Dato obbligatorio.
43	Sigla della provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del dichiarante	393	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
44	C.a.p. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del dichiarante	395	5	NU		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 43 assume il valore di una provincia italiana
45	Indirizzo, frazione, via e numero civico della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del dichiarante	400	35	AN		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 43 assume il valore di una provincia italiana
46	Data di variazione della residenza anagrafica o del domicilio fiscale.	435	8	NU		Formato GGMMAAAA; indicare "00" nel campo GG
47	Filler	443	1	NU		
48	Filler	444	1	NU		
49	Filler	445	10	AN		
50	Filler	455	40	AN		
51	Filler	495	2	AN		
52	Filler	497	4	AN		
53	Filler	501	10	AN		
54	Filler	511	20	AN		
55	Filler	531	24	AN		
56	Filler	555	3	NU		
57	Filler	558	24	AN		
58	Filler	582	24	AN		
59	Filler	606	35	AN		
60	Filler	641	1	NU		
61	Filler	642	1	NU		
62	Filler	643	10	AN		
Altri soggetti						La compilazione della presente sezione è alternativa alla compilazione della sezione "Persone fisiche"
63	Stato estero di residenza	653	24	AN		
64	Codice paese estero	677	3	NU		
65	Codice di identificazione fiscale estero	680	20	AN		
66	Telefono - Prefisso e numero	700	12	AN		Non inserire caratteri separatori tra prefisso e numero
67	Filler	712	8	NU		
68	Filler	720	8	NU		
69	Filler	728	8	NU		
70	Filler	736	8	NU		
71	Data di variazione della sede legale	744	6	NU		Formato MMAAAA.
72	Comune della sede legale	750	40	AN		Dato obbligatorio.
73	Sigla della provincia della sede legale	790	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione del lavoro irregolare

Record di tipo "B"

74	Indirizzo della sede legale: frazione, via e numero civico	792	35	AN		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 73 assume il valore di una provincia italiana
75	C.A.P. del comune della sede legale	827	5	NU		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 73 assume il valore di una provincia italiana
76	Filler	832	6	NU		
77	Comune del domicilio fiscale	838	40	AN		Dato obbligatorio se presente uno dei campi 78, 79 o 80
78	Provincia (sigla) del domicilio fiscale	878	2	AN		Se presente uno dei campi 77, 79 o 80 assume il valore delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
79	Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale	880	35	AN		Dato obbligatorio se il campo 78 assume il valore di una provincia italiana
80	Cap del domicilio fiscale	915	5	NU		Dato obbligatorio se il campo 78 assume il valore di una provincia italiana
81	Codice attività	920	5	AN		
82	Filler	925	1	NU		
83	Natura giuridica	926	2	NU	Vale da 1 a 43, 50 e 51	
84	Filler	928	1	NU		
85	Filler	929	1	NU		
86	Filler	930	11	NU		
87	Filler	941	1	NU		
88	Filler	942	2	NU		
89	Filler	944	11	NU		
90	Filler	955	51	AN		
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione						La compilazione della presente sezione è obbligatoria nel caso di dichiarazione presentata da "Altri soggetti"
91	Codice fiscale	1006	16	AN		Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto
92	Filler	1022	11	NU		
93	Codice carica	1033	2	NU	Vale da 1 a 12	Dato obbligatorio
94	Filler	1035	1	NU		
95	Filler	1036	8	NU		
96	Cognome	1044	24	AN		Dato obbligatorio
97	Nome	1068	20	AN		Dato obbligatorio
98	Sesso	1088	1	AN	Vale 'M' o 'F'	Dato obbligatorio
99	Data di nascita	1089	8	NU		Formato GGMMAAAA. Dato obbligatorio
100	Comune o stato estero di nascita	1097	40	AN		Dato obbligatorio
101	Sigla della provincia di nascita	1137	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
102	Comune di residenza anagrafica	1139	40	AN		Dato obbligatorio
103	Sigla della provincia di residenza	1179	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
104	Cap del comune di residenza	1181	5	NU		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 103 assume il valore di una provincia italiana

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione del lavoro irregolare

Record di tipo "B"

105	Frazione, via e numero civico	1186	35	AN		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 103 assume il valore di una provincia italiana
106	Telefono - Prefisso e numero	1221	12	AN		Non inserire caratteri separatori tra prefisso e numero
107	Filler	1233	8	NU		
108	Filler	1241	1	NU		
109	Filler	1242	8	NU		
110	Filler	1250	1	NU		
111	Filler	1251	10	AN		
Firma della dichiarazione						
112	Firma del dichiarante	1261	1	NU	Vale 0 oppure 1	
113	Filler	1262	1	NU		
114	Filler	1263	1	NU		
115	Firma del presidente o dei componenti dell'organo di controllo	1264	1	NU	Vale 0 oppure 1	
116	Filler	1265	1	NU		
117	Filler	1266	1	NU		
118	Filler	1267	1	NU		
119	Filler	1268	1	NU		
120	Filler	1269	1	NU		
121	Filler	1270	1	NU		
122	Filler	1271	1	NU		
123	Filler	1272	1	NU		
124	Filler	1273	1	NU		
125	Filler	1274	1	NU		
126	Filler	1275	1	NU		
127	Filler	1276	1	NU		
128	Filler	1277	1	NU		
129	Filler	1278	1	NU		
130	Filler	1279	1	NU		
131	Filler	1280	1	NU		
132	Filler	1281	1	NU		
133	Filler	1282	1	NU		
134	Filler	1283	1	NU		
135	Filler	1284	1	NU		
136	Filler	1285	1	NU		
137	Filler	1286	1	NU		
138	Filler	1287	1	NU		
139	Filler	1288	1	NU		
140	Filler	1289	1	NU		
141	Filler	1290	1	NU		
142	Filler	1291	1	NU		
143	Filler	1292	1	NU		
144	Filler	1293	1	NU		
145	Filler	1294	1	NU		
146	Filler	1295	1	NU		
147	Filler	1296	1	NU		
148	Filler	1297	1	NU		
149	Filler	1298	1	NU		
150	Filler	1299	3	NU		
Sezione I - Quadri della dichiarazione						
151	Casella quadro A	1302	1	NU	Vale 0 oppure 1	Se impostato ad 1 deve essere compilato almeno un dato del relativo quadro
152	Casella quadro B	1303	1	NU	Vale 0 oppure 1	Se impostato ad 1 deve essere compilato almeno un dato del relativo quadro

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione del lavoro irregolare Record di tipo "B"

153	Casella quadro C	1304	1	NU	Vale 0 oppure 1	Se impostato ad 1 deve essere compilato almeno un dato del relativo quadro
154	Filler	1305	1	NU		
155	Filler	1306	1	NU		
156	Filler	1307	1	NU		
157	Filler	1308	1	NU		
158	Filler	1309	1	NU		
159	Filler	1310	1	NU		
160	Filler	1311	1	NU		
161	Filler	1312	1	NU		
162	Filler	1313	1	NU		
163	Filler	1314	1	NU		
164	Filler	1315	1	NU		
165	Filler	1316	1	NU		
166	Filler	1317	1	NU		
167	Filler	1318	1	NU		
168	Filler	1319	1	NU		
169	Filler	1320	1	NU		
170	Filler	1321	1	NU		
171	Filler	1322	1	NU		
172	Filler	1323	1	NU		
173	Filler	1324	7	AN		
174	Filler	1331	1	NU		
175	Filler	1332	1	NU		
176	Filler	1333	1	NU		
177	Filler	1334	1	NU		
178	Filler	1335	1	NU		
179	Filler	1336	1	NU		
180	Filler	1337	1	NU		
181	Filler	1338	1	NU		
182	Filler	1339	1	NU		
183	Filler	1340	1	NU		
184	Filler	1341	1	NU		
185	Filler	1342	1	NU		
186	Filler	1343	1	NU		
187	Filler	1344	1	NU		
188	Filler	1345	1	NU		
189	Filler	1346	1	NU		
190	Filler	1347	1	NU		
191	Filler	1348	1	NU		
192	Filler	1349	1	NU		
193	Filler	1350	1	NU		
194	Filler	1351	1	NU		
195	Filler	1352	1	NU		
Sezione III - Trasmissione differita						
196	Filler	1353	1	NU		
197	Filler	1354	5	AN		
198	Filler	1359	3	NU		
199	Filler	1362	5	AN		
Presentazione della dichiarazione						
200	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	1367	16	AN		Dato obbligatorio se presente uno dei campi 202, 203 o 204. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto.
201	Filler	1383	5	NU		

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione del lavoro irregolare Record di tipo "B"

202	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente	1388	1	NU	Vale 0 oppure 1	Campo alternativo al campo 203. Dato obbligatorio se presente uno dei campi 200, 203 o 204
203	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette	1389	1	NU	Vale 0 oppure 1	Campo alternativo al campo 202. Dato obbligatorio se presente uno dei campi 200, 202 o 204
204	Data di presentazione della dichiarazione	1390	8	NU		Formato GGMMAAA. Dato obbligatorio se presente uno dei campi 200, 202 o 204.
205	Firma dell'intermediario	1398	1	NU	Vale 0 oppure 1	
206	Filler	1399	4	AN		
207	Filler	1403	16	AN		
208	Filler	1419	1	NU		
209	Filler	1420	1	NU		
210	Filler	1421	5	AN		
211	Filler	1426	16	AN		
212	Filler	1442	1	NU		
213	Filler	1443	1	NU		
214	Filler	1444	5	AN		
Spazio non utilizzato						
215	Filler	1449	370	AN		
216	Filler	1819	25	AN		
217	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN		
218	Filler	1864	7	NU		
219	Filler	1871	3	NU		
220	Filler	1874	5	NU		
221	Filler	1879	1	AN		
222	Filler	1880	1	NU		
223	Filler	1881	1	NU		
224	Filler	1882	1	NU		
225	Filler	1883	1	NU		
226	Filler	1884	14	AN		
Ultimi tre caratteri di controllo del record						
227	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore 'A'	
228	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')	

Record di tipo "C": Dati relativi ai quadri della dichiarazione di emersione

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione	Controlli bloccanti
1	Tipo record	1	1 AN	Vale sempre "C"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16 AN	Da impostare sempre
3	Progressivo modulo	18	8 NU	
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3 AN	
5	Filler	29	25 AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	54	20 AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16 AN	

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione - Formato	Configurazione - Valori ammessi	Controlli bloccanti	Note
	Quadro A - Elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione				
EA001001	Codice fiscale del lavoratore	CF		Dato obbligatorio	
EA001002	Cognome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA001003	Nome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA001004	Sesso del lavoratore	AN	Vale M o F	Dato obbligatorio	
EA001005	Data di nascita del lavoratore	DT		Dato obbligatorio	
EA001006	Comune (o Stato estero) di nascita del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA001007	Provincia di nascita del lavoratore (sigla)	PR			
EA001008	Tipologia del rapporto di lavoro -Lavoro subordinato	CB		Alternativo a EA001009	
EA001009	Tipologia del rapporto di lavoro - Altri	CB		Alternativo a EA001008	
EA001010	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2001	NU		Campo obbligatorio	
EA001011	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2000	NU			
EA001012	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1999	NU			
EA001013	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1998	NU			
EA001014	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1997	NU			
EA001015	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1996	NU			
EA001016	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1995	NU			
EA001017	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1994	NU			

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione del lavoro irregolare Record di tipo "C"

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Note
		Formato	Valori ammessi		
EA001018	Barrare la casella se il dichiarante ha acquisito l'impegno del lavoratore nel programma di emersione	CB			
EA002001	Codice fiscale del lavoratore	CF		Dato obbligatorio	
EA002002	Cognome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA002003	Nome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA002004	Sesso del lavoratore	AN	Vale M o F	Dato obbligatorio	
EA002005	Data di nascita del lavoratore	DT		Dato obbligatorio	
EA002006	Comune (o Stato estero) di nascita del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA002007	Provincia di nascita del lavoratore (sigla)	PR			
EA002008	Tipologia del rapporto di lavoro -Lavoro subordinato	CB		Alternativo a EA002009	
EA002009	Tipologia del rapporto di lavoro - Altri	CB		Alternativo a EA002008	
EA002010	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2001	NU			
EA002011	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2000	NU			
EA002012	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1999	NU			
EA002013	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1998	NU			
EA002014	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1997	NU			
EA002015	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1996	NU			
EA002016	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1995	NU			
EA002017	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1994	NU			
EA002018	Barrare la casella se il dichiarante ha acquisito l'impegno del lavoratore nel programma di emersione	CB			
EA003001	Codice fiscale del lavoratore	CF		Dato obbligatorio	
EA003002	Cognome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA003003	Nome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA003004	Sesso del lavoratore	AN	Vale M o F	Dato obbligatorio	
EA003005	Data di nascita del lavoratore	DT		Dato obbligatorio	
EA003006	Comune (o Stato estero) di nascita del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA003007	Provincia di nascita del lavoratore (sigla)	PR			
EA003008	Tipologia del rapporto di lavoro -Lavoro subordinato	CB		Alternativo a EA003009	
EA003009	Tipologia del rapporto di lavoro - Altri	CB		Alternativo a EA003008	
EA003010	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2001	NU			
EA003011	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2000	NU			

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione del lavoro irregolare Record di tipo "C"

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Note
		Formato	Valori ammessi		
EA003012	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1999	NU			
EA003013	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1998	NU			
EA003014	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1997	NU			
EA003015	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1996	NU			
EA003016	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1995	NU			
EA003017	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1994	NU			
EA003018	Barrare la casella se il dichiarante ha acquisito l'impegno del lavoratore nel programma di emersione	CB			
	Quadro B - Costo del lavoro emerso nel 2001				
EB001001	Numero dei lavoratori interessati	NU		Dato obbligatorio Totale (relativo a tutti i moduli) dei lavoratori impegnati nel programma di emersione.	
EB002001	Totale costo del lavoro irregolare emerso con la presente dichiarazione	NU		Dato obbligatorio. Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 10 del quadro A.	
	Quadro C - Proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi				
EC001001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 2000	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 11 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC002001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1999	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 12 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC003001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1998	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 13 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC004001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1997	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 14 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione del lavoro irregolare Record di tipo "C"

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Note
		Formato	Valori ammessi		
EC005001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1996	NU		Somma, relativa a tutti i moduli,degli importi di colonna 15 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC006001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1995	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 16 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC007001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1994	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 17 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC008001	Importo complessivo del costo del lavoro irregolare utilizzato	NU		Somma degli importi dei righi da C1 a C7	
EC009001	Imposta sostitutiva dovuta	NU		E' uguale al 8% di EC008001	
EC010001	Versamento in unica soluzione	NU		Alternativo a EC011001 E' uguale al 75% di EC009001	
EC011001	Versamento in 24 rate	NU		Alternativo a EC010001 E' uguale a 1/24 di EC009001	
EC012001	Estremi del versamento effettuato entro i termini di presentazione della dichiarazione	DT		Obbligatorio se esiste EC012002	
EC012002	Importo del versamento	NU		Obbligatorio se esiste EC012001	
	Ultimi tre caratteri di controllo del record				
8	Filler	1898		1 AN	
9	Filler	1899		2 AN	

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione del lavoro irregolare — Record di tipo "Z"

RECORD DI TIPO "Z" :

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore 'A'
7	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

01A12851

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 16 ottobre 2001, protocollo n. 121539, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico del sistema informatico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 18 ottobre 2001, prot. n. 12797/01;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

il giorno 15 ottobre 2001 - Regione Liguria: ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 19 novembre 2001

Il direttore compartimentale: MAGGIO

01A12944

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 31 ottobre 2001.

Istituzione della sezione doganale «Aeroporto di Montichiari».

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, l'art. 9, ultimo comma;

Vista l'istanza di cui a prot. n. 2598 del 26 ottobre 1998, con la quale la società di gestione Valerio Catullo S.p.a. ha chiesto, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma del TULD, l'istituzione della sezione doganale «Aeroporto di Montichiari» dipendente dalla dogana di Brescia, ed a questo scopo si è formalmente impegnata a fornire gratuitamente i locali da adibire alla relativa sede e ad assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità della sezione stessa;

Visto il parere favorevole espresso da ultimo con nota prot. n. 6245 datata 12 maggio 2000 dalla circoscrizione doganale di Brescia;

Visto l'art. 16, paragrafo 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, comma quinto;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

È istituita la sezione doganale «Aeroporto di Montichiari», dipendente dalla dogana di Brescia.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 ottobre 2001

Il direttore regionale: FIORILLO

01A12752

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 7 novembre 2001.

Chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla validità delle certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità rilasciate dagli organismi accreditati dal Sincert (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; art. 8, comma 11-*quater* della legge n. 109/1994, e successive modificazioni). (Determinazione n. 21).

IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste in merito alle certificazioni del sistema di gestione per la qualità di cui alle norme UNI EN ISO 9000, in particolare alla validità delle stesse;

l'Autorità ha convocato in audizione, tenuta il 17 ottobre u.s., il Sincert, responsabile, per l'Italia, dell'accreditamento degli organismi di certificazione;

Ritenuto che:

l'art. 8, comma 11-*quater*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni stabilisce che le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO

9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e, tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei benefici seguenti:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30 della presente legge, sono ridotte al 50%;

b) nel caso di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni;

l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 dispone che il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 è condizione necessaria per il riconoscimento dell'incremento convenzionale premiante;

la determinazione n. 56/2000, al punto 11, precisa che «la data di scadenza dell'attestazione di qualificazione, qualora essa sia rilasciata sulla base dell'incremento convenzionale premiante, deve coincidere con la data di scadenza del certificato o dichiarazioni relative al possesso di qualità aziendale UNI EN ISO 9000».

Considerato che:

il Sincert, nell'audizione tenutasi presso questa Autorità, ha depositato il documento relativo alle SCADENZE DELLE CERTIFICAZIONI DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ RILASCIATE DA ORGANISMI ACCREDITATI SINCERT, riferendo che il riconoscimento dei requisiti connessi alla gestione in qualità del processo produttivo risulta legato alla eventuale perdita dei requisiti, accertata nel corso delle periodiche visite ispettive, nonché, principalmente alla scadenza del rapporto contrattuale tra organismo certificatore e società certificata; ne deriva che la data di scadenza della certificazione di qualità, salvo rinnovo della stessa, coincide con il triennio di validità del rapporto contrattuale stesso;

tale data di scadenza viene riportata sulla certificazione di qualità, come stabilito nei regolamenti Sincert, secondo due modalità:

a) il certificato riporta esplicitamente, oltre alla data di prima emissione e di emissione corrente, anche la data di scadenza, che coincide con il periodo di validità del certificato, di norma triennale;

la data di scadenza indicata sul certificato coincide, generalmente, con il termine del contratto esistente tra Organismo e Azienda certificata, tramite apposita visita ispettiva, detta di rinnovo;

a seguito di esito positivo di detta verifica, l'Organismo emette un nuovo Certificato e procede al rinnovo, esplicito o tacito, del Contratto;

b) il certificato, in cui è sempre presente la data di prima emissione e di emissione corrente, non riporta in modo esplicito la data di scadenza. Tale data risulta, tuttavia, indicata, in termini impliciti, tramite la dizione prevista dal regolamento Sincert per l'accreditamento degli organismi di certificazione: «La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (sei mesi o un anno) ed al riesame completo del sistema di gestione per la qualità (o altro sistema di gestione aziendale) con periodicità triennale»;

la scadenza del certificato è pertanto implicitamente stabilità a tre anni decorrenti dalla data di emissione (prima o corrente) e ciò anche qualora il contratto tra organismo e azienda non preveda esplicitamente tale scadenza come clausola contrattuale;

il Sincert, al fine di agevolare le procedure di accertamento della validità della certificazione di qualità, provvederà affinchè le nuove certificazioni, emesse da organismi accreditati, saranno integrate con la dicitura: «Per una informazione puntuale ed aggiornata circa la validità del presente certificato, si prega di contattare il seguente numero telefonico ... o indirizzo e mail ...»;

il Sincert, inoltre, nel corso dell'audizione si è impegnato ad informare questa Autorità, che ne farà oggetto di specifica comunicazione alle Soa, relativamente a tutti i procedimenti di revoca o di modifica delle Certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità già rilasciate dagli Organismi di certificazione.

Dalle considerazioni svolte, al fine di garantire i principi di uniformità di comportamento e di libera concorrenza tra gli operatori, i criteri da tener presente in sede di esperimento delle procedure di gara sono nei termini suindicati.

Roma, 7 novembre 2001

Il presidente: GARRI

01A12649

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2001)**, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2001, n. 417** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. *All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera* b)*, numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100,* le parole: «comunque non oltre il 30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non oltre il 30 settembre 2002».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche).*

1 - 14. *(Omissis).*

15. Ferma restando l'applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e *comunque non oltre il 30 settembre 2002*».

Art. 2.

1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.

2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):

«Art. 1 *(Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli).*

1 - 22. *(Omissis).*

23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.

24 - 45. *(Omissis)*».

Art. 3.

1. Nell'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «entro il 30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «entro il *27 dicembre 2001*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:

«Art. 138 *(Disposizioni relative a eventi calamitosi).* — 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dell'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, *entro il 27 dicembre 2001*».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A12861

Testo del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2001)**, coordinato con la legge di conversione 30 novembre 2001, n. 418** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 8)**, recante: «Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi

1. Dal 1° ottobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a quella della benzina senza piombo.

2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.

3. Nel periodo 1° ottobre 2001-31 dicembre 2001, è consentita l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.:

«1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

c) olio da gas o gasolio:

1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;

2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;

3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;

4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

e) gas di petrolio liquefatti (GPL):

1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

f) gas metano:

1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

2) per combustione per usi civili:

2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

3) per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;

3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo».

Art. 2.

Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali

1. Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.:

«5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.».

— Per il testo dell'art. 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si rinvia ai riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 3.

Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. Il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, recante «Regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2000.

Art. 4.

Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279, S.O.:

«Allegato I: (Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico).

Oli minerali.

Benzina: lire 1.111.490 per mille litri;

Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;

Oli da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;

Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg [1];

Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.

Gas di petrolio liquefatti:

usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg;

Gas metano:

per autotrazione: lire zero;

per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;

c) per altri usi civili: lire 332 al mc;

per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 74 al mc;

b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.

Alcole e bevande alcoliche:

birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato;

vino: lire zero;

bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;

prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro;

alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro [2].

Energia elettrica:

per ogni kWh di energia impiegata [3]:

per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;

per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh.

Imposizioni diverse:

Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.

Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.

---

[1] L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per certo, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V), a 50 °C, inferiore a 21,2 centistokes.

[2] Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro.

Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20° Celsius.

[3] Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla metà per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'art. 1 della legge medesima.».

Art. 5.

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.:

«10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;

b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione;

e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;

f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.».

Art. 6.

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia ai riferimenti normativi all'art. 5.

Art. 7.

Disposizione concernente il settore del gas metano

1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 restano in vigore, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre 2001.

Riferimenti normativi:

— Il provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 1986.

Art. 8.

Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori

1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «di lire 100.000 per mille litri di prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000».

2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) le parole: «20 luglio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2001»;

c) le parole: «a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione»;

d) le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle attività produttive».

3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 agosto 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2001»;

b) le parole: «del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle dogane»;

c) le parole: «con l'osservanza delle modalità stabilite con il» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità e con gli effetti previsti dal».

4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001»;

b) le parole: «di lire 100.000 per mille litri di prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001».

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 ottobre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2002»;

b) le parole: «30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001»;

c) le parole: «in modo da» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di»;

d) la parola: «trimestre» è sostituita dalla seguente: «semestre».

6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2002»;

b) le parole: «con l'osservanza delle modalità stabilite con il» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità e con gli effetti previsti dal».

7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: «con l'osservanza delle modalità stabilite con il» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità e con gli effetti previsti dal».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei riferimenti normativi all'art. 1, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 25 *(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta *della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000.*

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il *10 ottobre 2001,* è eventualmente rideterminata, *per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione* del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal *Ministero delle attività produttive* purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del *31 ottobre 2001*, apposita dichiarazione ai competenti uffici *dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal* regolamento di cui all'art. 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. È consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante: «Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi, di modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonché di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica e di contributo unificato sugli atti giudiziari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2001, n. 150, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2001, n. 330, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 2001, n. 191, così come modificato dalla presente legge:

«1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di "biodiesel" esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nel testo previgente a quello modificato dall'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quantitativi di "biodiesel" esente complessivamente non immessi in consumo nei periodi 1° luglio 1998 - 30 giugno 1999, 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000 e 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.

3. Per il periodo 1° luglio 2001 - 30 settembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

4. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

5. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al *31 dicembre 2001* l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta *della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001.*

6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il *31 gennaio 2002* è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° luglio 2001 al *31 dicembre 2001*, la riduzione di cui al comma 5, *al fine di* compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del *semestre*, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del *28 febbraio 2002*, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, *secondo le modalità e con gli effetti previsti dal* regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

9. Per il periodo 1° luglio 2001 - 30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

10. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante: «Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 2000, n. 226, e convertito in legge, con modificazioni, legge 23 novembre 2000, n. 343, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2000, n. 276, così come modificato della presente legge:

«Art. 2. — 1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, lettere *a), b)* e *c-bis)*, presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, *secondo le modalità e con gli effetti previsti dal* regolamento di cui all'art. 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui all'art. 1, comma 4.

2. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, il beneficio è concesso secondo le modalità stabilite dal decreto 29 marzo 1994 del Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1994, e successive modificazioni, su presentazione di apposita istanza entro il medesimo termine fissato al comma 1.».

Art. 8-bis.
Termini di pagamento dell'accisa

1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, successivamente, a cadenza semestrale, i dati concernenti le variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi in relazione all' andamento dei prezzi internazionali.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279, S.O., così come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Accertamento, liquidazione e pagamento)*. — 1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

4. *I termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le*

immissioni in consumo avvenute dal 1º al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari.».

Art. 9.

Norma di copertura

1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».

2. Agli oneri recati dal presente decreto, *fatta eccezione per l'articolo 8-bis*, valutati in lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 373 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1. A tale fine, una quota delle predette entrate, pari a lire 373 miliardi, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere utilizzata nell'anno 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già citata nei riferimenti normativi all'art. 1, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 148 *(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato)*. — 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari.

2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A12913

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Junin (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Antonio di Viesti, agente consolare onorario in Junin, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in La Plata degli atti di stato civile prevenuti dalle autorità locali, dai cittadini o comandanti di navi e di aereomobili nazionali o stranieri;

2) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazione e legalizzazioni;

3) Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali;

4) Istruzione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana e loro trasmissione al consolato generale d'Italia in La Plata per ogni decisione al riguardo;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in La Plata della documentazione relative al rilascio o rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano registrati nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A12606

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Carlos Casares (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ricardo Jorge Sigal Fogliani, agente consolare onorario in Carlos Casares, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in La Plata atti di stato civile prevenuti dalle autorità locali, dai cittadini o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazione e legalizzazioni;

3) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali;

4) istruzione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana e le loro trasmissione al consolato generale d'Italia in La Plata per ogni decisione al riguardo;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in La Plata della documentazione relativa al rilascio o rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A12607

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Hamilton (Bermuda)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Il sig. Gioacchino di Meglio, console onorario in Hamilton, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del consolato onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in New York;

8) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A12540

Istituzione dell'agenzia consolare onoraria in Iquitos (Perù)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituita in Iquitos (Perù) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Lima con la seguente circoscrizione territoriale: dipartimenti di Loreto, San Martin e Amazonas.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A12608

Rilascio di exequatur

In data 8 ottobre 2001 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Michele D'Arasmo, console onorario della Repubblica di Belarus in Milano.

In data 9 ottobre 2001 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alberto Bertoldi, console generale onorario della Repubblica di Lituania in Venezia.

In data 16 ottobre 2001 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Iacopo Antonio Fusaia, console onorario della Repubblica di Indonesia in Milano.

01A12539 - 01A12538 - 01A12537

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Compenso orario spettante ai medici addetti al servizio di guardia medica negli istituti di prevenzione e pena

Si comunica che nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2001, è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° giugno 2001 vistato dall'Ufficio centrale del bilancio il 6 agosto 2001, relativo al compenso orario spettante ai medici addetti al servizio di guardia medica negli istituti di prevenzione e pena.

01A12687

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/B.614-XV.J(2703) del 31 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Colpo Scuro 7,5» è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A12598

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 novembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8887
Yen giapponese	109,23
Corona danese	7,4411
Lira Sterlina	0,62360
Corona svedese	9,4680
Franco svizzero	1,4635
Corona islandese	96,88
Corona norvegese	7,9480
Lev bulgaro	1,9482
Lira cipriota	0,57432
Corona ceca	33,272
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,70
Litas lituano	3,5530
Lat lettone	0,5555
Lira maltese	0,4025
Zloty polacco	3,6228
Leu romeno	28003
Tallero sloveno	219,9513
Corona slovacca	43,350
Lira turca	1326000
Dollaro australiano	1,7125
Dollaro canadese	1,4061
Dollaro di Hong Kong	6,9305
Dollaro neozelandese	2,1474
Dollaro di Singapore	1,6255
Won sudcoreano	1123,32
Rand sudafricano	8,8064

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12946

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lenistar»

Estratto decreto n. 629 del 22 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LENISTAR nelle forme e confezioni: «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml con contagocce», «1,7 mg/5 ml sciroppo» flacone 125 ml con misurino, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - c.a.p. 00156 (Italia) - codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml con contagocce - A.I.C. n. 035147014 (in base 10), 11JM86 (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Italia - via Tiburtina, 1004 - Roma (tutte).

Composizione: un ml di soluzione (pari a 20 gocce) contiene:

principio attivo: butamirato citrato mg 2 (equivalente a butamirato mg 1,3);

eccipienti: acido citrico 0,025 mg; glicerolo 250 mg; sorbitolo al 70% 350 mg; vanillina 1 mg; metile p-ibrossibenzoato, 1 mg; anetolo 0,02 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml;

confezione: «1,7 mg/5 ml sciroppo» flacone 125 ml con misurino - A.I.C. n. 035147026 (in base 10), 11JM8L (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Italia - via Tiburtina, 1004 - Roma (tutte).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: Butamirato Citrato 34,5 ml (pari a butamirato mg 21,3);

eccipienti: acido citrico 2,5 mg; glicerolo 2500 mg; sorbitolo al 70% 3500 mg; vanillina 100 mg; metile p-ibrossibenzoato 100 mg; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: sedalivo della tosse.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12619

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acetamol»

Estratto decreto NCR n. 630 del 22 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACETAMOL, anche nelle forme e confezioni: «125 mg supposte» 10 supposte.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale in Pisa, via S. Antonio, 61 - codice fiscale n. 05200381001.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «125 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 023475104 (in base 10), 0QDDX0 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: supposta;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Lamp S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in via della Pace, 25/A - Modena (produzione, confezionamento); Abiogen Pharma S.p.a. stabilimento sito in via Meucci, 36 - Ospedaletto (Pisa), (produzione, confezionamento, controlli prodotto finito).

Composizione: una supposta contiene:

principio attivo: paracetamolo 125 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici; lecitina di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento di mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, dolori di natura reumatica, stati febbrili in genere.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12626

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlogi»

Estratto decreto n. 621 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale TICLOGI fino ad ora registrato a nome della società I.Bir.N - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede in via V. Grassi, 9, 11, 13, 15 - Roma (Tor Sapienza), con codice fiscale n. 00583540588, è ora trasferita alla società: Merck generics Italia S.p.a, con sede in via Aquileia, 53 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 13179250157, con conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», e conseguente variazione della denominazione in: medicinale Ticlopidina.

Confezione: A.I.C. n. 033208012/G - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale «Ticlogi» prodotti a nome del vecchio titolare, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12623

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo»

Estratto decreto n. 622 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farma 3 S.r.l., con sede in via Solferino, 42 - Meda (Milano), con codice fiscale n. 04434210151:

PARACETAMOLO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030524019/G - 20 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030524021/G - 10 supposte 400 mg,

è ora trasferita alla società: D & G S.r.l., con sede in vicolo de' Bacchettoni, 3 - Pistoia, con codice fiscale n. 01239960477.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12591

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oncoscint CR103»

Estratto decreto n. 625 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società CIS Diangnostici S.p.a., con sede in via Enrico Mattei, 1 - Tronzano Vercellese (Vercelli), con codice fiscale n. 01452920026:

ONCOSCINT CR103.

Confezione: A.I.C. n. 027787011 - 1 flacone 1 mg/2ml + flacone soluzione 2 ml,

è ora trasferita alla società: Schering S.p.a., con sede in via L. Mancinelli, 11 - Milano, con codice fiscale n. 00750320152.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12592

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 626 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Knoll AG, con sede in, Ludwigshafen A/Rhein, Germania:

Medicinale: AKINETON.

Confezioni:

A.I.C. n. 028330013 - «2 mg compresse» 60 compresse;

A.I.C. n. 028330037 - «4 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 028330049 - «2,3 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 50 ml (sospesa).

Medicinale: ISOPTIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 020609018 - 30 confetti 40 mg;

A.I.C. n. 020609044 - «Retard» 30 compresse 120 mg;

A.I.C. n. 020609069 - «Press» 30 compresse 240 mg;

A.I.C. n. 020609071 - «fiale» iv 5 fiale 2 ml 5 mg;

A.I.C. n. 020609083 - «80» 30 compresse divisibili 80 mg;

A.I.C. n. 020609095 - «180 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 020609107 - «125 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone.

Medicinale: RYTMOBETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 029528015 - «80 mg compresse» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029528027 - «80 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 029528039 - «160 mg compresse 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029528041 - «160 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 029528054 - «40 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

Medicinale: RYTMONORM.

Confezioni:

A.I.C. n. 024862017 - 30 compresse 150 mg;

A.I.C. n. 024862029 - 30 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 024862031 - iv 5 fiale 20 ml 70 mg;

A.I.C. n. 024862056 - 325 mg capsule rilascio prolungato 28 capsule;

A.I.C. n. 024862068 - 425 mg capsule rilascio prolungato 28 capsule;

A.I.C. n. 024862070 - «150 mg compresse rivestite» 60 compresse;

A.I.C. n. 024862082 - «300 mg compresse rivestite» 60 compresse,

è ora trasferita alla società: Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale n. 00076670595.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 627 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa n. 35, Muggio, Milano, con codice fiscale 00868480153:

Medicinale: AKINETON FIALE.

Confezione: A.I.C. n. 016479040 - «5mg/ml soluzione iniettabile «5 fiale 1 ml im iv.

Medicinale: ASMALIDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 026012017 - 30 compresse 2 mg (sospesa);

A.I.C. n. 026012029 - sciroppo 0,02% 200 ml (sospesa).

Medicinale: CARDIAZOL PARACODINA.

Confezione: A.I.C. n. 021473018 - gocce 10 ml.

Medicinale: GOPTEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028267019 - 14 capsule 2 mg;

A.I.C. n. 028267021 - 28 capsule 0,5 mg;

A.I.C. n. 028267033 - «2 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028267045 - «0,5 mg capsule rigide» 56 capsule.

Medicinale: NITROSYLON.

Confezioni:

A.I.C. n. 029029016 - «5» 15 sistemi transdermici 5 mg;

A.I.C. n. 029029028 - «10» 15 sistemi transdermici 10 mg;

A.I.C. n. 029029030 - «15» 15 sistemi transdermici 15 mg;

A.I.C. n. 029029042 - 30 cerotti transdermici 5 mg;

A.I.C. n. 029029055 - 30 cerotti transdermici 10 mg;

A.I.C. n. 029029067 - 30 cerotti transdermici 15 mg;

Medicinale: PARACODINA.

Confezione: A.I.C. n. 015960014 - gocce orali 15 g.

Medicinale: PARACODINA SCIROPPO.

Confezione: A.I.C. n. 008096024 - flacone sciroppo 100 g.

Medicinale: PREFOLIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 024703098 - 5 flac. liof. 15 mg + 5 f.solv.;

A.I.C. n. 024703112 - 6 flac. liof. 50 mg + 6 f solv;

A.I.C. n. 024703124 - 30 compresse gastrores 15 mg.

Medicinale: PROCORUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 025811011 - «50 mg compresse divisibili 50 compresse;

A.I.C. n. 025811047 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Medicinale: SALOFALK.

Confezioni:

A.I.C. n. 027357072 - 50 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 027357084 - 30 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 027357096 - 10 supposte 500 mg;

A.I.C. n. 027357108 - 7 clismi 2 g 30 ml;

A.I.C. n. 027357110 - 7 clismi 4 g 60 ml.

Medicinale: SAMYR.

Confezioni:

A.I.C. n. 022865149 - im iv 5 fl. liof 100 mg + 5 f (sospesa);

A.I.C. n. 022865152 - im iv 5 fl. liof. 200 mg + 5 f;

A.I.C. n. 022865164 - 20 compresse castrores. 200 mg;

A.I.C. n. 022865176 - im iv 5 fi. liof. 400 mg + 5 f;

A.I.C. n. 022865188 - 20 compresse gastrores. 400 mg.

Medicinale: TRANSMETIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 027898055 - 5 flac. liof. 300 mg + 5 f.solv (sospesa);

A.I.C. n. 027898067 - 5 flac.liof. 500 mg + 5 f solv;

A.I.C. n. 027898079 - 20 compresse castrores. 300 mg (sospesa);

A.I.C. n. 027898081 - 10 compresse castrores. 500 mg.

Medicinale: URSOFALK.

Confezioni:

A.I.C. n. 026074029 - 20 capsule 150 mg;

A.I.C. n. 026074031 - 20 capsule 300 mg;

A.I.C. n. 026074043 - «S.R.» 20 capsule 450 mg,

è ora trasferita alla società: Abbot S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale n. 00076670595.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 628 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Ravizza Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35 - Muggiò (Milano), con codice fiscale n. 08501270154:

Medicinale: BAL BOOTS.

Confezione: A.I.C. n. 005212028 - im 10 fiale 2 ml 100 mg.

Medicinale: BOTROPASE.

Confezione: A.I.C. n. 002780029 - im iv 3 fiale 1 ml.

Medicinale: BRUFEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 022593040 - 10 supposte 600 mg;

A.I.C. n. 022593065 - crema 40 g;

A.I.C. n. 022593103 - 30 bustine granulato 600 mg;

A.I.C. n. 022593115 - «retard» 20 compresse 800 mg (sospesa);

A.I.C. n. 022593127 - 30 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 022593139 - 30 compresse 600 mg;

A.I.C. n. 022593178 - «600 mg granulato» 10 bustine;

A.I.C. n. 022593180 - «400 mg compresse» 10 compresse.

Medicinale: DONAMET.

Confezioni:

A.I.C. n. 028119067 - 5 flac. liof. 300 mg + 5 f. solv. (sospesa);

A.I.C. n. 028119079 - 5 flac. liof. 500 mg + 5 f. solv.;

A.I.C. n. 028119081 - 20 compresse gastrores. 300 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028119093 - 10 compresse gastrores. 500 mg.

Medicinale: EN.

Confezioni:

A.I.C. n. 023593015 - 20 compresse 0,5 mg;

A.I.C. n. 023593039 - 20 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 023593054 - 20 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 023593078 - gocce orali 20 ml;

A.I.C. n. 023593080 - im iv fleboclisi 3 fiale 0,5 mg;

A.I.C. n. 023593092 - im iv fleboclisi 3 fiale 2 mg;

A.I.C. n. 023593104 - im iv fleboclisi 3 fiale 5 mc;

Medicinale: ENZIPAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027510015 - 40 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 027510027 - 60 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 027510039 - 80 capsule;

A.I.C. n. 027510041 - 100 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 027510054 - 120 capsule (sospesa).

Medicinale: ERACLIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 028695017 - 5 sir. pronte 1750 UI anti-xa (sospesa);

A.I.C. n. 028695029 - 10 sir. pronte 1750 UI anti-xa (sospesa);

A.I.C. n. 028695031 - «4200 UI» soluzione sc 5 sir. prontouso (sospesa);

A.I.C. n. 028695043 - «4200 UI» soluzione sc 10 sir. prontouso (sospesa).

Medicinale: ESELIN.

Confezione: A.I.C. n. 021545025 - 20 compresse 250 mg;

Medicinale: FLURBIPROFENE.

Confezione: A.I.C. n. 033210016\g - «200 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule.

Medicinale: FROBEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 024284034 - 30 confetti 100 mg;

A.I.C. n. 024284073 - 1 flac. sciroppo 160 ml 0,5%;

A.I.C. n. 024284097 - 10 supposte 100 mg;

A.I.C. n. 024284109 - «0,25% colluttorio» 1 flacone da 160 ml;

A.I.C. n. 024284123 - «SR» 20 capsule 200 mg;

A.I.C. n. 024284135 - «0,25% soluzione da nebulizzare» 1 flacone 15 ml;

A.I.C. n. 024284147 - «100 mg granulato effervescente» 30 bustine;

A.I.C. n. 024284150 - «100 mg granulato effervescente» 10 bustine;

A.I.C. n. 024284162 - «100 mg compresse rivestite» 10 compresse rivestite;

Medicinale: IBUPROFENE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033168016\g - «400 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033168028\g - «600 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033168030\g - «600 mg granulato» 30 bustine.

Medicinale: ISIMET.

Confezioni:

A.I.C. n. 028168019 - im iv 5 flac. lio 100 mg + 5 f (sospesa);

A.I.C. n. 028168021 - im iv 5 flac. lio 200 mg + 5 f (sospesa);

A.I.C. n. 028168033 - 20 compresse gastroresistenti 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028168045 - im iv 5 flac. lio 400 mg + 5 f;

A.I.C. n. 028168058 - 20 compresse gastroresistenti 400 mg.

Medicinale: KANRENOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 023745019 - iv 6 flac. liof. 200 mg + 6 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 023745072 - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 023745096 - «25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 023745108 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Medicinale: LEVOPRAID.

Confezioni:

A.I.C. n. 026009011 - «25 mg compresse» blister 20 compresse

A.I.C. n. 026009023 - «25 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 6 fiale;

A.I.C. n. 026009035 - «25 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 026009047 - «100 mg compresse» blister 20 compresse;

A.I.C. n. 026009050 - «50 mg compresse» blister 20 compresse;

A.I.C. n. 026009062 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 6 fiale.

Medicinale: LYSEDEM.

Confezione: A.I.C. n. 028634018 - 60 compresse rivestite 15 mg (sospesa).

Medicinale: MADAR.

Confezione: A.I.C. n. 022714036 - «notte» 25 confetti 10 mg.

Medicinale: MALIASIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 024332013 - 50 confetti 100 mg;

A.I.C. n. 024332025 - 50 confetti 25 mg.

Medicinale: NITROGLICERINA RAVIZZA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032784011 - 15 cerotti transdermici 5 mg (sospesa);

A.I.C. n. 032784023 - 15 cerotti transdermici 10 mg (sospesa);

A.I.C. n. 032784035 - 15 cerotti transdermici 15 mg (sospesa).

Medicinale: NOAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 019993017 - 25 confetti 5 mg;

A.I.C. n. 019993031 - im iv 3 fiale 1 ml 10 mg;

A.I.C. n. 019993043 - gocce orali 20 ml.

Medicinale: PRIAXIM.

Confezioni:

A.I.C. n. 025240019 - 30 compresse 50 mg (sospesa);

A.I.C. n. 025240021 - 20 compresse 100 mg (sospesa);

A.I.C. n. 025240033 - 6 supposte 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 025240045 - 10 bustine lavanda vac. 5 g;

A.I.C. n. 025240058 - gel tubo 30 g.

Medicinale: PROPAFENONE RAVIZZA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031837014 - «150» astuccio 30 compresse filmrivestite 150 mg (sospesa);

A.I.C. n. 031837026 - «300» astuccio 30 compresse filmrivestite 300 mg (sospesa).

Medicinale: SEREUPIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027965019 - «20 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 027965033 - «20 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 027965045 - «20 mg compresse rivestite» 50 compresse rivestite (sospesa),

è ora trasferita alla società: Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale n. 00076670595, con variazione delle seguenti denominazioni:

da Nitroglicerina Ravizza a Nitroglicerina Abbott;

da Propafenone Ravizza a Propafenone Abbott.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12589 - 01A12590 - 01A12588

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Essen Enzimatico»

Provvedimento di modifica A.I.C. n. 636 del 18 ottobre 2001

Specialità medicinale: ESSEN ENZIMATICO, 30 capsule - A.I.C. n. 028009037.

Società: EG S.p.a., via Scarlatti Domenico n. 31 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Essen Enzimatico, 30 capsule - A.I.C. n. 028009037, prodotti anteriormente al 20 aprile 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 85 del 28 marzo 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 7 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12622

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltfast»

Provvedimento A.I.C. n. 638 del 22 ottobre 2001

Medicinale: VOLTFAST.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) strada statale 233 km 20,5 - c.a.p. 21040 (Italia), codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione è modificata come di seguito indicata: si approva la richiesta della società relativa all'aggiornamento della denominazione di tutte le confezioni della specialità medicinale in oggetto secondo la lista degli standard terms della Farmacopea europea, come di seguito riportato:

A.I.C. n. 028945018 - 25 mg compresse rivestite - 30 compresse;

A.I.C. n. 028945020 - 50 mg compresse rivestite - 30 compresse;

A.I.C. n. 028945032 - 50 mg granulato per soluzione orale - 30 bustine.

Relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 028945018 - 30 compresse rivestite da 25 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028945020 - 30 compresse rivestite da 50 mg;

A.I.C. n. 028945032 - 30 bustine di granulato per soluzione orale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «30 compresse rivestite da 25 mg» (A.I.C. n. 028945018), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

01A12625

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Riopan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 639 del 22 ottobre 2001

Medicinale: RIOPAN.

Titolare A.I.C.: BYK Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano) via Giotto, 1 - c.a.p. 20032 (Italia), codice fiscale n. 00696360155.

Variazione A.I.C.: 17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si accetta la variazione di tipo II richiesta, relativa alla modifica delle specifiche del medicinale.

Relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 027103035 - «gel os» 40 bustine 10 ml;

A.I.C. n. 027103047 - «gel os» 1 flacone 250 ml.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 027103035 - «80 mg/ml gel orale» 40 bustine;

A.I.C. n. 027103047 - «80 mg/ml gel orale» 1 flacone 250 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12624

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perio Chip»

Estratto di variazione A.I.C./UPC 1432 del 12 novembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Procter & Gamble S.r.l., con sede in viale Cesare Pavese, 385 - Roma, con codice fiscale n. 05269321005:

PERIO CHIP.

Confezione: A.I.C. n. 034089019/M - blister 10 inserti paradonta-T.

È ora trasferita alla società: Dexcel Pharma Ltd, con sede in Bishop Crewe House - North Street, Coventry - Northants NN11 5PN, Gran Bretagna.

I lotti dello specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12672

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reduxade»

Estratto di variazione A.I.C./UAC 1433 del 12 novembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35 - Muggiò, (Milano) con codice fiscale 00868480153:

REDUXADE.

Confezioni:

034437018/M - 28 capsule 10 mg in blister;

034437032/M - 56 capsule 10 mg in blister;

034437069/M - 98 capsule 10 mg in blister;

034437083/M - 280 capsule 10 mg in blister;

034437095/M - 28 capsule 15 mg in blister;

034437119/M - 56 capsule 15 mg in blister;

034437145/M - 98 capsule 15 mg in blister;

034437160/M - 280 capsule 15 mg in blister,

è ora trasferita alla società: Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale 00076670595.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12673

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tarka»

Estratto di variazione A.I.C./UPC 1434 del 12 novembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Knoll Ag, con sede in Ludwigshafen a/Rhein Germania:

TARKA.

Confezioni:

032384051/M - 180/2 30 capsule lento rilascio;

032384063/M - 180/2 50 capsule lento rilascio,

è ora trasferita alla società: Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale 00076670595.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12674

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Crisolax»

Con il decreto n. 800.5/R.M.131 /D139 del 15 novembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CRISOLAX:

20 confetti - A.I.C. n. 001663 018;

50 confetti - A.I.C. n. 001663 020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Italfarmaco S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A12742

Comunicato di rettifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Briovitase».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 637 del 22 ottobre 2001

Società Montefarmaco OTC S.p.a., via F. Turati, 3 - 20121 Milano.

Specialità medicinale: BRIOVITASE:

«450 mg+450 mg granulato effervescente» 10 bustine - A.I.C. n. 034535017.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto n. 366 del 12 giugno 2001.

Il provvedimento indicato in oggetto è rettificato così come segue:

«450 mg+450 mg polvere per sospensione orale» 10 bustine.

01A12671

Comunicato relativo all'art. 7 «Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione», legge 16 novembre 2001, n. 405 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria».

Questa direzione rende disponibile l'elenco dei medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, al fine di permettere alle regioni e province autonome di dare attuazione uniforme a quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 405/2001 in tema di «Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione».

Tale elenco è disponibile sul sito internet del Ministero della salute - Direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza: www.sanita.it/farmaci. L'elenco diffuso il 30 ottobre 2001 è stato aggiornato relativamente ai prezzi in vigore al 27 novembre 2001. Sono stati, inoltre, esclusi i medicinali per i quali le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio successivamente alla data del 30 ottobre hanno presentato autocertificazioni dichiaranti lo stato di copertura brevettuale che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione unica del farmaco.

Eventuali integrazioni o rettifiche saranno recepite in un successivo aggiornamento.

I medicinali indicati in elenco sono rimborsati al farmacista del Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente generico (ai sensi della legge n. 425/1996 e della legge n. 178/1991) disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive della regione.

L'elenco sarà aggiornato semestralmente.

01A12941

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Villanova Monteleone

Con decreto interministeriale n. 1191 in data 7 settembre 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale sito nel comune di Villanova Monteleone (Sassari) in località «La Serra», riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 6922, foglio n. 27, mappali numeri 45, 775, 776 e 777 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 11.734.

01A12670

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Ex poligono di T.S.N.», in Bressanone.

Con decreto interministeriale n. 1193 in data 11 ottobre 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex poligono di T.S.N.», sito nel comune di Bressanone (Bolzano) riportato nel catasto del comune catastale di Milan alla P.T. 36/II, p.f. 121/4 della superficie di mq 1295.

01A12595

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agrea S.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 31948 del 22 ottobre 2001 la ditta Agrea S.r.l., con sede legale in San Giovanni Lupatoto (Verona), via XXIV Maggio, 10, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

conservazione post-raccolta;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazione riguardante gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

01A12593

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - ARSIA» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 32198 del 14 settembre 2001 la ditta Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - ARSIA, con sede legale in Firenze, via Pietrapiana, 30, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture ornamentali;

colture orticole;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi;

virologia.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazione riguardante gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

01A12594

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANANTO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Provvedimenti concernenti i marchi di indentificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto:

1) che l'impresa sottoindicata, già assegnataria del marchio di identificazione n. 37 PN, è decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (mancata rinnovazione della concessione) ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo stesso.

Tale impresa, che risulta irreperibile, non ha provveduto a riconsegnare i punzoni in propria dotazione:

numero di marchio: 37-PN;

impresa: Criaco Maurizio;

sede: Pordenone;

punzoni: due;

2) che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione n. 33 PN, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone.

Dei punzoni in dotazione alla stessa, non è stato riconsegnato alla Camera di commercio di Pordenone un punzone ricurvo della prima grandezza né risulta che dello stesso sia stata presentata denuncia di smarrimento:

numero di marchio: 33 PN;

impresa: Pizzamiglio Michela;

sede: Spilimbergo;

punzoni: uno.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni sopra indicati a restituirli alla Camera di commericio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone.

01A12597

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante per cambio di destinazione dell'immobile denominato Masseria Tenuta Caputi

La giunta della Regione Puglia con atto n. 1452 del 23 ottobre 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale dell'immobile rurale denominato Masseria Tenuta Caputi di Ruggieri Tommaso, da destinare a struttura ricettiva, adottato dal C.C. di Trani con delibera n. 70 del 9 giugno 2000 in variante al P.R.G. vigente ed adottato ai sensi della legge regionale n. 20/98.

01A12596

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651279/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.